SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministro per la funzione pubblica

CIRCOLARE 5 maggio 1995, n. 11/95.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico.

95A4012

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1995, n. 285.

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 11, e 17 marzo 1995, n. 81.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

CORCIONE, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 47, è ripubblicato il testo del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1733):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dai Ministri degli affari esteri (AGNELLI) e della difesa (CORCIONE) il 20 maggio 1995.

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 22 maggio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 24 maggio 1995.

Esaminato dalla 4ª commissione il 13 e il 14 giugno 1995.

Esaminato in aula il 20 giugno 1995 e approvato il 21 giugno 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2736):

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 21 giugno 1995, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 giugno 1995.

Esaminato dalla IV commissione il 5 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato l'11 luglio 1995.

95G0334

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1995, n. 286.

Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3.

2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalità contenute nel regolamento di cui all'articolo 4:

a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio;

b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;

c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma;

d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle società di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle società fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonché ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera *c)*;

e) richiede informazioni o documenti all'autorità giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere *a)* e *c)*;

g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonché ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria.

4. Gli addetti allo STAF, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera *d)* del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorché sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti.

5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio.

6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni:

a) esclusione dell'avviso di procedimento;

b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

7. Gli addetti allo STAF, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto d'ufficio.

8. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta dallo STAF.

Art. 2.

Organizzazione del servizio

1. Al Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria sono addetti non più di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonché undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.

2. Allo STAF è preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di età previsti dagli ordinamenti di provenienza e non è confermabile.

3. L'indirizzo e la direzione dello STAF sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del Servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonché dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato è presieduto dal direttore del Servizio o da altro componente da lui delegato.

4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti allo STAF e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.

5. Con decreto del Ministro delle finanze è determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Art. 3.

Anagrafe patrimoniale

1. Presso il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria è costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.

2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonché i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di società ed enti, di attività di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati.

3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedeltà dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo dello STAF ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, è disposta la risoluzione del rapporto.

5. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonché gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.

6. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalità di accesso ai sistemi informativi, nonché le modalità procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti al Servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2.

7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore dello STAF, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, e le richieste di cui alle successive lettere *d)*, *e)* ed *f)*, sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonché a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti gli appartenenti allo STAF.

Art. 5

Servizio centrale degli ispettori tributari

1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attività di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresì, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;». Nello stesso comma, nella lettera *b)*, le parole: «del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «dei controlli» e, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera: «*d-bis)* esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze.»;

b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: «ha la durata di sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza».

2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari è ridotto di undici unità.

3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera *b)*, non si applica agli ispettori tributari già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è determinata con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

Concorsi speciali

1. I concorsi di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, per l'assunzione del personale da destinare al potenziamento dell'attività di controllo si svolgono su base regionale e si articolano in una prova di preselezione consistente in una serie di *test* psico-attitudinali, in una prova scritta, anche a carattere teorico-pratico, ed in un colloquio, in materie attinenti al profilo professionale da ricoprire.

2. Alla prova scritta possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

Art. 7.

Personale dirigenziale

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dai seguenti:

«*1.* Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, è inquadrato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non può superare le duemilaquattrocentotredici unità, di cui quattro per il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E.

1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, è aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.».

2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, è sostituito dal seguente:

«*5.* Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.».

3. Ferma restando l'applicabilità del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica è, altresì, soppressa la voce «vice direttore generale e direttore centrale» unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce «direttore regionale delle entrate nelle sedi più rilevanti» è sostituita dalla voce «direttore regionale e direttore di direzione delle entrate» ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo è ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoventiquattro e le voci sottoelencate sono integrate come segue:

a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo:

1) prima della funzione «direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «ispettore generale centrale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali»;

3) la funzione «direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti» è soppressa, e dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore regionale o compartimentale»;

b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:

1) prima della funzione «direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali» è aggiunta quella di «vice direttore centrale»;

2) dopo la funzione «direttore compartimentale» è aggiunta quella di «vice direttore compartimentale»;

3) dopo la funzione «ispettore generale centrale e compartimentale» è aggiunta quella di «coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali».

Art. 8.

Compiti della Scuola centrale tributaria

1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la possibilità, nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con università, enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attività didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.

2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresì, su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.

Art. 9.

Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza

1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso.

2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non è ammessa per più di due volte, ancorché non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30.

3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali.

4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.

5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonché di funzioni di comando di elevato impegno.

6. Le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. Il concorso di cui al comma 1 è indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.

8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed è nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresì la composizione delle predette sottocommissioni.

9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.».

2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo.

3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario

1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo.

2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilità saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni concernenti il riversamento dell'ICI

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, non si applicano all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli anni successivi. I concessionari restano tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a favore degli enti destinatari dell'imposta tramite posta giro alla contabilità speciale aperta presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato, per gli enti assoggettati alla tesoreria unica, ovvero ai conti correnti postali intestati ai comuni interessati, delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente affluite sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili sono versati in favore degli enti destinatari proporzionalmente al gettito dell'imposta spettante a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono gli interessi medesimi con le stesse modalità previste al comma 2.

Art. 12.

Modificazioni alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione

1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.».

2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-*ter*, è aggiunto il seguente:

«*3-quater*. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.».

Art. 13.

Uso della denominazione «camera di commercio»

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

«*1*. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti e imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati punibili con la reclusione e i cui amministratori cittadini stranieri siano in possesso di benestare della rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza, e abbiano ottenuto il riconoscimento di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, ovvero siano iscritte in un apposito albo, disciplinato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli affari esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947.».

2. Il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogato al 31 dicembre 1995.

Art. 14.

Proroga termine scadenza cambiali agrarie

1. All'articolo 2, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, le parole: «31 dicembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1995».

Art. 15.

Funzionamento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresì sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0335

DECRETO-LEGGE 13 luglio 1995, n. 287.

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di agevolare la trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali, nonché di avviare interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche ed armatoriali per fronteggiare lo stato di grave crisi in cui attualmente versano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno decennali di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nonché di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 237, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

c) per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese quella della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in misura di lire 100 miliardi, sono ripartiti per il 70 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995; il restante 30 per cento è ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenza a breve, medio e lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Quest'ultima erogazione non sarà effettuata qualora il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione del 70 per cento.

3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonché ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato «GMDSS - Global Maritime System and Safety System», indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonché, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera *a)*, delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

Art. 2.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Contributi all'industria cantieristica

1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera *a)*, può concedere alla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., quale concorso dello Stato alla copertura dei costi

sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della società a titolo di prepensionamento e mobilità del personale sostenuti a far data dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilità al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali già ricompresi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvederà alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., di idonea documentazione comprovante le spese sostenute.

3. Per le attività svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1994-31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo concedere, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *b*), e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

4. In conformità alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla società Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., può essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera *c*), un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanicco di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonché per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attività di officina, purché non comportino aumenti della capacità produttiva. Il contributo è concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla società con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento cui alla lettera *d*) del comma 7.

6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalità di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:

a) per le finalità di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;

b) per le finalità di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997;

c) per le finalità di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997;

d) per le finalità di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.

8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Adeguamenti tariffari servizi marittimi sovvenzionati

1. La disciplina dettata dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica ai servizi marittimi eserciti dalle società di navigazione sovvenzionate dallo Stato, che restano regolati dalla normativa di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, ed al decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160. Sono fatte salve le modifiche tariffarie intervenute per l'anno 1995 per i servizi delle suddette società.

Art. 5.

Finanziamento di opere aeroportuali

1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0336

DECRETO LEGGE 13 luglio 1995, n. 288.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare rapidi e tempestivi interventi a sostegno delle attività di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, nonché di introdurre talune modifiche al testo unico sulle tossicodipendenze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, con il compito di erogare i contributi di cui agli articoli 127, 131, 132 e 134 dello stesso testo unico. A tal fine gli stanziamenti iscritti al capitolo 4283 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, come indicati alla tabella *C* allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500, sono trasferiti, per gli anni ivi indicati, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A valere sul Fondo possono essere finanziati i progetti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché il Dipartimento per gli affari sociali, possono chiedere il finanziamento di progetti, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dalla Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

f) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti.

3. Gli enti locali e le unità sanitarie locali e le università possono chiedere il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcooldipendenza nonché di progetti finalizzati alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti, da realizzare sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. Al finanziamento dei progetti accedono gli enti locali, le unità sanitarie locali, le università e gli enti di cui al successivo comma 4 che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia ed alle unità di strada. Le università possono chiedere il finanziamento di progetti a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

4. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le cooperative e i privati che operino senza scopi di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, possono chiedere il finanziamento di progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, finalizzati alla prevenzione, in raccordo con la programmazione dell'ente locale, della tossicodipendenza e della alcooldipendenza correlata nonché al recupero e reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, ovvero di sostegno di attività di recupero e reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate. Possono altresì chiedere il finanziamento di progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti le cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a progetti concordati con l'agenzia per l'impiego o con il servizio per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) territorialmente competenti.

5. Le regioni possono chiedere il finanziamento di progetti o di attività di formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi, nonché di progetti di formazione di operatori per l'elaborazione di sistemi di verifica e valutazione degli interventi. Al finanziamento di tale iniziativa è destinata una quota non inferiore al 4 per cento del Fondo; per gli anni 1994 e 1995 un'ulteriore quota del 2 per cento è attribuita a progetti per la realizzazione di sistemi di verifica, anche a distanza di tempo, e di valutazione dell'efficacia degli interventi sul territorio.

Art. 2.

1. Le somme stanziate per il Fondo di cui all'articolo 1 e non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario sono conservate in bilancio, per gli stessi fini, nei due anni successivi. Per l'anno 1995 sono conservate in bilancio le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui non impegnate nell'anno 1994.

2. Le somme stanziate per il Fondo, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite tutte nell'esercizio finanziario 1995, su presentazione di progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni.

3. Al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dall'anno 1993, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati, a decorrere dallo stesso anno, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadano gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionari delegati.

4. Il funzionario delegato può disporre una anticipazione fino al 50 per cento dell'importo del finanziamento assentito. I successivi pagamenti sono disposti sulla base degli stati di avanzamento dell'esecuzione dei singoli progetti regolarmente documentati.

5. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995.

6. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 3 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Le somme relative al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga erogate sullo stanziamento del capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1994, erroneamente riversate ai capitoli 3687 e 3690 dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo bimestre 1994, ovvero nel corso dell'esercizio 1995, sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al suddetto capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 per essere riassegnate agli enti di provenienza mediante ordine di accreditamento intestato al funzionario delegato.

8. Gli enti locali i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per l'esercizio finanziario 1993, che hanno effettuato anticipazioni a valere sul proprio bilancio, sono autorizzati a ripianare il bilancio stesso mediante l'emissione da parte del funzionario delegato di un ordinativo diretto a favore della cassa dell'ente locale, di importo pari alla somma effettivamente anticipata.

9. All'articolo 100, comma 5, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti».

10. Le regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione annuale sull'impiego dei fondi ad esse trasferiti per la finalità di cui all'articolo 1, comma 5, e sugli specifici risultati conseguiti.

11. La relazione annuale, presentata al Parlamento dal Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, deve contenere una dettagliata analisi delle attività relative all'erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

Art. 3.

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri per l'esame della congruenza e validità dei progetti ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti sono stabiliti con decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996, il decreto in oggetto deve essere emanato entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. All'esame istruttorio dei progetti, sotto il profilo della loro congruenza e validità, provvede la commissione di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Per l'esame dei progetti inoltrati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto, la commissione è integrata da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni, designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e dall'ANCI fino al trasferimento del Fondo alle regioni, come previsto dal comma 1 dell'articolo 4. Ai componenti della commissione è dovuto un compenso nella misura da stabilirsi con

decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. I compensi rientrano comunque nella spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione dall'articolo 127 citato.

3. La commissione esamina i progetti alla luce dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 1 attribuendo comunque maggiore rilievo ai progetti ed alle attività volti a realizzare un sistema integrato di servizi e, per quanto riguarda la formazione professionale a fini di reinserimento lavorativo, ai progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego, allo scopo di assicurare un effettivo reinserimento lavorativo.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti provvede, con proprio decreto, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, sulla base dei criteri predeterminati nel decreto di cui al comma 1.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono trasferite alle regioni, in proporzione al numero degli abitanti ed alla diffusione delle tossicodipendenze, in base ai dati raccolti dall'Osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno, le somme da destinare ai finanziamenti di progetti di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, nella misura del 75 per cento delle disponibilità del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga». I finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 1, comma 4, non debbono essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel quadro di una programmazione regionale, nel rispetto delle indicazioni del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Le regioni provvedono ad erogare i finanziamenti nel termine di duecentoquaranta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale che dispone la ripartizione delle somme. In caso di inutile decorso del termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale esercita i poteri di cui all'articolo 4, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Le regioni dispongono i controlli sulle destinazioni dei finanziamenti erogati. Sono esclusi da ogni ulteriore finanziamento i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non risultino in grado di fornire il rendiconto delle attività finanziate, ovvero che forniscano un rendiconto non rispondente alle indicazioni previste nel progetto presentato al fine dell'erogazione del contributo.

2. Nel corso dell'anno 1995 le regioni provvedono a predisporre i criteri e le modalità per l'attribuzione dei finanziamenti, nonché gli strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi, anche avvalendosi, a tali fini, della cooperazione degli enti ausiliari, del volontariato, delle cooperative e dei privati che operano sul loro territorio.

3. Ove una regione non sia in grado di attivare un efficiente sistema di finanziamento e di verifica e valutazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1996, entro il 30 settembre 1995 potrà chiedere al Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, che provvederà con proprio decreto, di differire il trasferimento delle somme di un anno finanziario. Il tal caso, alla ripartizione delle somme per l'anno 1996 e alle verifiche correlate provvederà il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale.

4. A chiusura di ciascun anno finanziario le regioni inviano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, una relazione che evidenzi le necessità del territorio, i finanziamenti concessi e l'efficacia degli interventi realizzati. Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, sulla base dei dati forniti dalle regioni, formula proposte alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'elaborazione di criteri ed indirizzi comuni da recepirsi in un atto di intesa.

Art. 5.

1. All'articolo 1 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea del comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8.* L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal Comitato, anche in base alle metodiche poste in essere dall'ISTAT, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:»;

b) al comma 10 è premesso il seguente periodo: «Le altre strutture pubbliche che provvedono all'acquisizione ed elaborazione di dati connessi al fenomeno delle tossicodipendenze in Italia comunicano periodicamente all'Osservatorio i dati in loro possesso.»;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota non superiore a due decimi della somma prevista può essere utilizzata, ferme restando le attuali dotazioni organiche, per l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un servizio telefonico di informazione sulle problematiche relative alle tossicodipendenze denominato "Drogatel", organizzato d'intesa con il Ministero della sanità.»;

d) al comma 14 le parole: «31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo».

Art. 6.

1. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1, le parole da: «Agli enti locali» fino a: «possono essere dati in uso» sono sostituite dalle seguenti: «Agli enti locali, alle unità sanitarie locali ed agli enti iscritti agli albi previsti all'articolo 116, possono essere dati in uso».

2. All'articolo 129 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*3-bis*. Gli enti che intendono avere in uso gli immobili di cui al comma 1 ne fanno domanda alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, che provvede a trasmettere la domanda al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale del demanio, entro sessanta giorni, corredandola con il proprio parere. Il Ministro delle finanze provvede sull'istanza entro centottanta giorni dalla data di ricezione. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale può chiedere che la questione sia iscritta all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri».

Art. 7.

1. Per sopperire alle necessità funzionali dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT), connesse all'espletamento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, i posti di dirigente istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT ad alta utenza, devono essere conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica apicale nel profilo professionale di appartenenza, fatta eccezione dell'idoneità per il personale medico, e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno sei anni con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

2. I posti di coadiutore istituiti alla data del 31 ottobre 1992, ai fini del coordinamento delle attività dei SERT a media e bassa utenza, sono conferiti, fino alla data del 30 giugno 1995, mediante concorsi interni, da espletarsi ai sensi del decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1, riservati al personale di ruolo attualmente in servizio che già esercita tali funzioni con incarico formalizzato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; tale personale deve possedere tutti i requisiti previsti per il conseguimento della qualifica di coadiutore nel profilo professionale di appartenenza e deve aver prestato la propria attività presso i SERT o analoghe strutture di recupero per almeno quattro anni o con rapporto d'impiego o mediante contratti di prestazione d'opera professionale, per almeno trenta ore settimanali.

3. I posti di dirigente e coadiutore non conferiti con i concorsi previsti nei commi 1 e 2 e quelli che si renderanno disponibili dopo il 30 giugno 1995 saranno attribuiti al solo personale medico o psicologo mediante concorsi pubblici.

4. Nei concorsi pubblici per il primo conferimento dei posti istituiti negli organici dei SERT in attuazione del decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, fermo restando il punteggio massimo previsto per il *curriculum* formativo e professionale dalle vigenti disposizioni in materia, è attribuito un punteggio ulteriore, di uguale entità massima, per i titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope. Al personale operante in regime di convenzione presso i SERT alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il punteggio indicato dal presente comma è ulteriormente aumentato del cinquanta per cento.

5. Restano ferme le disposizioni limitative in materia di assunzioni contenute nella legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 8.

1. È abrogata ogni disposizione in contrasto con il presente decreto.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

OSSICINI, *Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale*

FANTOZZI, *Ministro delle finanze*

GUZZANTI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0337

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Marino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 19 luglio 1993, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Marino (Roma) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Guglielmo Iozzia;

Vista la procedura giurisdizionale in corso per l'istituzione del comune autonomo di Boville comprendente le frazioni del comune di Marino;

Considerato che il dott. Guglielmo Iozzia non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Achille Togna è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Marino (Roma) in sostituzione del dott. Guglielmo Iozzia, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A4147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Crosia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 aprile 1995, con il quale, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Crosia (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Mario Gonzales;

Considerato che il predetto funzionario non può più proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario al comune di Crosia (Cosenza) in sostituzione del dott. Mario Gonzales con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo, a decorrere dal 30 giugno 1995.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

95A4148

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 1995.

Approvazione dei «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» - Supplemento n. 12.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELLA SANITÀ E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento di esecuzione suddetti dovranno essere eseguite dai lavoratori incaricati con i

metodi di analisi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la direttiva 93/117/CE della Commissione del 17 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 329 del 30 dicembre 1993, che stabilisce i metodi di analisi comunitari per la determinazione del contenuto in robenidina e metilbenzoquato negli alimenti per animali;

Vista la direttiva 94/14/CE della Commissione del 29 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 94 del 13 aprile 1994, che modifica la direttiva 76/372/CE relativa ai metodi di analisi comunitari da applicare per il dosaggio dell'aflatossina B_1 negli alimenti per animali;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i «Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico», modificato ed integrato da ultimo con decreto ministeriale 13 aprile 1994 - supplemento n. 11;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 1994, ed in particolare il metodo di analisi descritto nel relativo allegato - Supplemento n. 9, concernente il dosaggio per cromatografia liquida ad alta risoluzione dell'aflatossina B_1;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per conformare le norme nazionali a quelle delle predette direttive comunitarie;

Sentito il parere della Commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi per i prodotti agrari e le sostanze di uso agrario — sottocommissione per i mangimi — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1

1. Sono approvati i «Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali» descritti nel supplemento n. 12, allegato al presente decreto.

2. Il metodo «Determinazione dell'aflatossina B_1 - metodo B per cromatografia liquida ad alta risoluzione», descritto nel supplemento n. 9 di cui al decreto ministeriale 11 aprile 1994 citato nelle premesse, è integrato, relativamente alle modalità di preparazione del campione, conformemente a quanto descritto nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

L'ispettore generale capo
per la repressione delle frodi
del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
DI SALVO

Il direttore generale del Dipartimento delle dogane
e imposte indirette del Ministero delle finanze
SAPIENZA

Il direttore generale dei servizi veterinari
del Ministero della sanità
MARABELLI

Il direttore generale della produzione industriale
del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
AMMASSARI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 145

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Supplemento n. 12

- Determinazione della robenidina
- Determinazione del metil-benzoquato
- Determinazione dell'aflatossina B_1 - integrazione al metodo B per cromatografia liquida ad alta risoluzione

DETERMINAZIONE DELLA ROBENIDINA

1,3-bis [(4-clorobenziliden) ammino] guanidina cloridrato

1. Scopo e campo d'applicazione

Il metodo serve a determinare la robenidina nei mangimi. Il limite inferiore di determinazione è 5 mg/kg.

2. Principio

Il campione viene estratto con metanolo acidificato. Un'aliquota dell'estratto viene sottoposta a purificazione su una colonna di allumina. La robenidina, eluita dalla colonna con metanolo, concentrata a piccolo volume, viene ripresa con la soluzione della fase mobile fino ad un preciso volume. Il tenore di robenidina viene determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su fase inversa, utilizzando un rivelatore UV.

3. Reattivi

3.1. *Metanolo*

3.2. *Metanolo acidificato*

Trasferire 4,0 ml di acido cloridrico (d_{20} = 1,18) in un pallone tarato da 500 ml, portare a volume con metanolo (3.1) e agitare. Questa soluzione deve essere preparata al momento dell'uso.

3.3. *Acetonitrile, per HPLC*

3.4. *Setacci molecolari*

Tipo 3A, sferette 8-12 mesh (1,6-2,5 mm, alluminosilicato cristallino, diametro dei pori 0,3 nm).

3.5. *Allumina acida, attività I per cromatografia su colonna*

Trasferire 100 g di allumina acida in adatto contenitore e aggiungere 2,0 ml di acqua. Tappare e agitare per circa 20 minuti. Conservare in un contenitore ben chiuso.

3.6. *Soluzione di fosfato di potassio monobasico, 0,025 M:*

sciogliere 3,40 g di fosfato di potassio monobasico anidro in acqua per HPLC in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume e agitare.

3.7. *Soluzione di fosfato di sodio bibasico, 0,025 M:*

sciogliere 3,55 g di fosfato di sodio bibasico anidro (o 4,45 g di diidrato, o 8,95 di dodecaidrato) in acqua per HPLC in un pallone tarato da 1 000 ml, portare a volume e agitare.

3.8. *Fase mobile per HPLC*

Miscelare i seguenti reagenti:

650 ml di acetonitrile (3.3),

250 ml di acqua per HPLC,

50 ml di soluzione di fosfato di potassio monobasico (3.6),

50 ml di soluzione di fosfato di sodio bibasico (3.7).

Filtrare attraverso un filtro da 0,22 µm (4.6) e degassare la soluzione (per esempio, mediante trattamento in bagno ultrasuoni).

3.9. *Standard analitico:*

Robenidina pura, 1,3-bis [(4-clorobenziliden) ammino] guanidina cloridrato.

3.9.1. Robenidina, soluzione standard madre: 300 μg/ml.

Pesare 30 ± 0,1 mg di robenidina standard (3.9). Sciogliere con metanolo acidificato (3.2) in un pallone tarato da 100 ml, portare a volume con lo stesso solvente e agitare. Avvolgere il pallone in un foglio di alluminio e conservarlo al buio.

3.9.2. Robenidina, soluzione standard intermedia: 12 μg/ml.

Trasferire 10,0 ml della soluzione standard madre (3.9.1) in un pallone tarato da 250 ml, portare a volume con la fase mobile (3.8) e agitare. Avvolgere il pallone in foglio di alluminio e conservarlo al buio.

3.9.3. Soluzioni standard di calibrazione

In unsa serie di palloni graduati da 50 ml trasferire 5,0, 10,0, 15,0, 20,0 e 25,0 ml di soluzione standard intermedia (3.9.2). Portare a volume con la fase mobile (3.8) e agitare. Queste soluzioni corrispondono rispettivamente a 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 e 6,0 μg/ml di robenidina. Queste soluzioni devono essere preparate al momento dell'uso.

4. **Apparecchiatura**

4.1. *Colonna di vetro:*

in vetro ambra, dotata di rubinetto e serbatoio da circa 150 ml, diametro interno 10-15 mm, lunghezza 250 mm;

4.2. *Agitatore con piattaforma rotante;*

4.3. *Evaporatore rotante;*

4.4. *Apparecchiatura per HPLC con rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile oppure con rilevatore a diodi in serie, lunghezza d'onda 250-400* μm;

4.4.1. Colonna per cromatografia liquida, 300 mm × 4 mm, C_{18}, con fase stazionaria 0,10 μm, o colonna equivalente;

4.5. *Carta da filtro in fibra di vetro* (Whatman GF/A o equivalente);

4.6. *Filtri a membrana, 0,22 μm;*

4.7. *Filtri a membrana, 0,45 μm.*

5. **Procedimento**

Nota: La robenidina è sensibile alla luce. Usare vetreria ambrata in tutte le operazioni, oppure coprire la vetreria con fogli di alluminio.

5.1. *Fattore di recupero*

5.1.1. Analizzare un campione di mangime in bianco, per accertare l'assenza di robenidina o di altre sostanze che possono interferire.

5.1.2. Procedere a una prova di recupero, analizzando un campione del mangime in bianco addizionato di una quantità di robenidina simile a quella presente nel campione. Per raggiungere il livello di 60 mg/kg, trasferire 3,0 ml della soluzione standard madre (3.9.1) in una beuta da 250 ml. Evaporare la soluzione fino a circa 0,5 ml in corrente d'azoto. Aggiungere 15 g del mangime in bianco, mescolare per 10 minuti prima di procedere all'estrazione (5.2).

Nota: Il mangime in bianco deve avere una composizione simile a quella del campione.

5.2. *Estrazione*

Introdurre in una beuta da 250 ml ± 0,1 g del campione, aggiungere 100,0 ml di metanolo acidificato (3.2), tappare e agitare per un'ora sull'agitatore (4.2). Filtrare la soluzione attraverso un filtro in fibra di vetro (4.5) e raccogliere tutto il filtrato in una beuta da 150 ml. Aggiungere e raccogliere tutto il filtrato in una beuta da 150 ml. Aggiungere 7,5 g di setacci molecolari (3.4), tappare e agitare per cinque minuti. Filtrare immediatamente attraverso un filtro in fibra di vetro. Conservare questa soluzione per la fase di purificazione (5.3).

5.3. *Purificazione*

5.3.1. Preparazione della colonna di allumina:

introdurre un piccolo batuffolo di lana di vetro all'estremità inferiore della colonna (4.1) e comprimerlo con un'asta di vetro. Prelevare 11,0 g di allumina (3.5) e trasferirli nella colonna. In questa operazione fare attenzione a minimizzare l'esposizione all'atmosfera. Battere delicatamente la colonna caricata alla sua estremità inferiore per compattare l'allumina.

5.3.2. Purificazione del campione:

trasferire sulla colonna, mediante pipetta, 5,0 ml dell'estratto del campione preparato in 5.2. Posizionare la punta della pipetta in prossimità della parete della colonna e far assorbire la soluzione sull'allumina. Eluire la robenidina con 100 ml di metanolo (3.1) alla velocità di 2-3 ml/min raccogliendo l'eluato in un pallone da 250 ml. Evaporare a secchezza a pressione ridotta e a 40 °C mediante l'evaporatore rotante (4.3). Ridisciogliere il residuo in 3-4 ml di fase mobile (3.8) e trasferirlo quantitativamente in un pallone graduato da 10 ml. Lavare il pallone con più porzioni da 1-2 ml di fase mobile e trasferire i lavaggi nel pallone graduato. Portare a volume con lo stesso solvente e agitare. Un'aliquota viene filtrata attraverso un filtro da 0,45 µm (4.7). Riservare questa soluzione per la determinazione in HPLC (5.4).

5.4. *Determinazione mediante HPLC*

5.4.1. Condizioni di lavoro:

i parametri qui riportati sono di riferimento. Possono essere tuttavia utilizzate altre condizioni cromatografiche in grado di dare risultati equivalenti.

Colonna: (4.4.1)

Fase mobile: (3.8)

Flusso: 1,5 — 2 ml/min

Lunghezza d'onda di rivelazione: 317 nm

Volume iniettato: 20-50 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando parecchie volte la soluzione di calibrazione (3.9.3) contenente 3,6 µg/ml fino a ottenimento di altezze dei picchi e tempi di ritenzione costanti.

5.4.2. Curva di calibrazione:

iniettare ciascuna soluzione di calibrazione (3.9.3) parecchie volte e misurare le altezze (aree) dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare una curva di calibrazione riportando le altezze medie dei picchi o le aree medie delle soluzioni di calibrazione sulle ordinate e le corrispondenti concentrazioni in um/ml sulle ascisse.

5.4.3. Soluzione del campione in esame:

iniettare parecchie volte l'estratto del campione (5.3.2) usando lo stesso volume delle soluzioni di calibrazione e determinare l'altezza (area) media dei picchi di robenidina.

6. Calcolo dei risultati

Dall'altezza (area) media dei picchi di robenidina della soluzione campione calcolare la concentrazione della soluzione campione in µg/ml per confronto con la curva di calibrazione (5.4.2).

Il contenuto di robenidina, p (mg/kg) del campione è dato dalla formula seguente:

$$w = \frac{c \times 200}{m}$$

dove:

c = concentrazione di robenidina della soluzione campione in µg/ml.

m = massa della porzione di sostanza analizzata, in grammi.

7. Convalida dei risultati

7.1. *Identità*

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia oppure usando un rivelatore di diodi in serie in cui vengono confrontati gli spettri dell'estratto di campione e della soluzione di calibrazione (3.9.3) contenente 6 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

Un estratto di campione viene rinforzato mediante aggiunta di soluzione standard intermedia (3.7.2). Il quantitativo di metil-benzoquato aggiunto deve essere analogo a quello stimato di metil-benzoquato trovato nell'estratto del campione. Solo l'altezza del picco del metil-benzoquato dovrebbe risultare aumentata dopo aver tenuto conto sia della quantità di metil-benzoquato aggiunta che della diluizione dell'estratto. La larghezza del picco, a metà della sua altezza massima, non deve discostarsi più del ± 10 % dalla larghezza originale.

7.1.2. Rivelazione a serie di diodi

I risultati sono valutati con i seguenti criteri:

a) le lunghezze d'onda del massimo di assorbimento degli spettri relativi al campione ed allo standard, registrate all'apice del picco, devono essere le stesse entro una tolleranza determinata dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione a serie di diodi, questa è tipicamente ± 2 nm;

b) tra 220 e 350 nm, gli spettri relativi al campione ed allo standard, registrati all'apice del picco cromatografico, non devono essere differenti per le parti dello spettro comprese tra il 10 e il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio viene rispettato quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra i due spettri supera il 15 % dell'assorbanza dell'analita standard;

c) tra 220 e 350 nm, gli spettri relativi all'estratto del campione, registrati nel tratto ascendente, all'apice e nel tratto discendente del picco cromatografico, non devono essere differenti per quelle parti dello spettro comprese tra il 10 ed il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra gli spettri supera il 15 % dell'assorbanza dello spettro dell'apice.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. *Ripetibilità*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare: 10 % relativo al valore più elevato dei due risultati per contenuti di metil-benzoquato compresi tra 4 e 20 mg/kg.

7.3. *Recupero*

Per il campione in bianco rinforzato, il recupero deve essere pari ad almeno il 90 %.

8. Risultato di uno studio in collaborazione

Cinque campioni sono stati analizzati da 10 laboratori. Su ciascun campione sono state eseguite analisi in doppio.

Risultati

	Bianco	Farina 1	Pellet 1	Farina 2	Pellet 2
media	n.d.	4,50	4,50	8,90	8,70
S_r (mg/kg)	—	0,30	0,20	0,60	0,50
CV_r (%)	—	6,70	4,40	6,70	5,70
S_R (mg/kg)	—	0,40	0,50	0,90	1,00
CV_R (%)	—	8,90	11,10	10,10	11,50
Rec. (%)	—	92,00	93,00	92,00	89,00

S_r = deviazione standard della ripetibilità,
CV_r = coefficiente di variazione della ripetibilità,
S_R = deviazione standard della riproducibilità,
CV_R = coefficiente di variazione delle riproducibilità.

DETERMINAZIONE DEL METIL-BENZOQUATO

7-benzilossi-6-butil-3-metossicarbonil-4-chinolone

1. **Scopo e campo di applicazione**

Il metodo serve a determinare il metil-benzoquato nei mangimi. Il limite inferiore di determinazione è 1 mg/kg.

2. **Principio**

Il metil-benzoquato viene estratto dal campione con una soluzione metanolica di acido metansulfonico. L'estratto viene purificato con diclorometano, mediante cromatografia a scambio ionico e poi nuovamente con diclorometano. Il tenore di metil-benzoquato viene determinato mediante cromatografia liquida ad alta risoluzione (HPLC) su fase inversa utilizzando un rivelatore UV.

3. **Reattivi**

3.1. *Diclorometano*

3.2. *Metanolo per HPLC*

3.3. *Fase mobile per HPLC:*

miscela di metanolo (3.2) e acqua per HPLC 75 + 25 (V + V).

Filtrare attraverso un filtro da 0,22 µm (4.5) e degassare la soluzione (per esempio mediante trattamento con ultrasuoni per 10 minuti).

3.4. *Soluzione di acido metansulfonico, σ = 2 %*

Diluire 20,0 ml di acido metansulfonico a 1 000 ml con metanolo (3.2).

3.5. *Soluzione di acido cloridrico, σ = 10 %*

Diluire 100 ml di acido cloridrico (d_{20} ca. 1,18 g/ml) a 1 000 ml con acqua.

3.6. *Resina scambiatrice di cationi Amberlite CG-120 (Na), 100-200 mesh*

La resina viene pretrattata prima dell'uso: sospendere 100 g di resina con 500 ml di soluzione di acido cloridrico (3.5) e portare ad ebollizione su piastra calda continuando ad agitare. Lasciare raffreddare e decantare l'acido. Filtrare attraverso carta da filtro sotto vuoto. Lavare due volte la resina con porzioni da 500 ml di acqua e poi con 250 ml di metanolo (3.2). Risciacquare la resina con un'ulteriore porzione da 250 ml di metanolo ed essiccarla facendo passare aria attraverso il panello del filtro. Conservare la resina essiccata in una bottiglia tappata.

3.7. *Sostanza standard: metil-benzoquato (7-benzilossi-6-butil-3-metossicarbonil-4-chinolone).*

3.7.1. Metil-benzoquato, soluzione madre standard, 500 µg/ml

Pesare, con l'approssimazione di 0,1 mg, 50 mg di sostanza standard (3.7), scioglierli nella soluzione di acido metansulfonico (3.4) in un pallone graduato da 100 ml, portare a volume e miscelare.

3.7.2. Metil-benzoquato, soluzione standard intermedia, 50 µg/ml

Trasferire 5,0 ml della soluzione madre standard di metil-benzoquato (3.7.1) in un pallone graduato da 50 ml, portare a volume con metanolo (3.2) e miscelare.

3.7.3. Soluzioni di taratura

In una serie di palloni graduati da 25 ml, trasferire 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 ml di metil-benzoquato soluzione standard intermedia (3.7.2). Portare a volume con la fase mobile (3.3) e miscelare. Queste soluzioni hanno concentrazioni di 2,0 - 4,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 µg/ml di metil-benzoquato rispettivamente. Queste soluzioni devono essere preparate al momento dell'uso.

4. **Apparecchiature**

4.1. *Agitatore da laboratorio*

4.2. *Evaporatore rotante a film*

4.3. *Colonna di vetro (250 mm × 15 mm) dotata di rubinetto e serbatoio della capacità di circa 200 ml*

4.4. *Apparecchiatura per HPLC con rivelatore UV a lunghezza d'onda variabile oppure con rivelatore a serie di diodi*

4.4.1. Colonna per cromatografia liquida, 300 mm × 4 mm, C_{18}, con riempimento da 10 μm, o colonna equivalente

4.5. *Filtri a membrana, 0,22 μm*

4.6. *Filtri a membrana, 0,45 μm*

5. Procedimento

5.1. *Generalità*

5.1.1. Analizzare un campione di mangime in bianco, per accertare l'assenza del metil-benzoquato o di altre sostanze che possono interferire.

5.1.2. Procedere a una prova di recupero, analizzando un campione bianco del mangime addizionato con una quantità di metil-benzoquato simile a quella presente nel campione. Per aumentare il livello a 15 mg/kg, aggiungere 600 μl della soluzione madre standard (3.7.1) a 20 g del bianco del mangime, mescolare per 10 minuti prima di procedere all'estrazione (5.2).

Nota: ai fini del presente metodo, il bianco del mangime deve avere una composizione simile a quella del campione, ed all'analisi il metil-benzoquato non deve risultare presente.

5.2. *Estrazione*

Pesare circa 20 g del campione preparato con un'approssimazione di 0,01 g e trasferirli in una beuta da 250 ml. Aggiungere 100,0 ml di soluzione di acido metansulfonico (3.4) e agitare in agitatore meccanico (4.1) per 30 minuti. Filtrare la soluzione attraverso carta da filtro e conservare il filtrato per la fase di ripartizione liquido-liquido (5.3).

5.3. *Ripartizione liquido-liquido*

In un imbuto separatore da 500 ml contenente 100 ml di soluzione di acido cloridrico (3.5), trasferire 25,0 ml di filtrato ottenuto in (5.2). Aggiungere 100 ml di diclorometano (3.1) all'imbuto e agitare per 1 minuto. Lasciare separare gli strati e versare lo strato inferiore (diclorometano) in un pallone da 500 ml. Ripetere l'estrazione della fase acquosa con due ulteriori porzioni da 40 ml diclorometano e combinare queste porzioni con il primo estratto nel pallone. Evaporare a secchezza l'estratto in diclorometano sull'evaporatore rotante (4.2) a 40 °C sotto pressione ridotta. Sciogliere il residuo in 20 - 25 ml di metanolo (3.2), tappare il pallone e conservare tutto l'estratto per la cromatografia a scambio ionico (5.4).

5.4. *Cromatografia a scambio ionico*

5.4.1. Preparazione della colonna a scambio cationico

Inserire un tappo di lana di vetro nell'estremità inferiore di una colonna di vetro (4.3). Preparare una sospensione di 5,0 g della resina a scambio di cationi trattata (3.6) con 50 ml di acido cloridrico (3.5), versare nella colonna di vetro e far decantare. Scaricare l'eccesso di acido fino ad appena sopra la superficie della resina e lavare la colonna con acqua fino a quando l'effluente è neutro al tornasole. Trasferire 50 ml di metanolo (3.2) sulla colonna e drenare fino alla superficie della resina.

5.4.2. Cromatografia in colonna

Mediante una pipetta, trasferire accuratamente l'estratto ottenuto in (5.3) sulla colonna. Risciacquare il pallone con due porzioni da 5 - 10 ml di metanolo (3.2) e trasferire questi lavaggi nella colonna. Scaricare l'estratto fino alla superficie della resina e lavare la colonna con 50 ml di metanolo facendo attenzione che la portata non superi i 5 ml al minuto. Scartare l'effluente. Eluire il metil-benzoquato dalla colonna con l'utilizzo di 150 ml di soluzione di acido metansulfonico (3.4) e raccogliere l'eluato della colonna in una beuta da 250 ml.

5.5. *Ripartizione liquido-liquido*

Trasferire l'eluato ottenuto in (5.4.2) in un imbuto separatore da 1 litro. Risciacquare la beuta con 5 - 10 ml di metanolo (3.2) e combinare i lavaggi con il contenuto dell'imbuto separatore. Aggiungere 300 ml di soluzione di acido cloridrico (3.5) e 130 ml di diclorometano (3.1). Agitare per 1 minuto e lasciar separare le fasi. Versare lo strato inferiore (diclorometano) in un pallone da 500 ml. Ripetere l'estrazione della fase acquosa con due ulteriori porzioni da 70 ml di diclorometano e combinare questi estratti con il primo nel pallone.

Evaporare a secchezza in evaporatore rotante (4.2) l'estratto di diclorometano a 40 °C a pressione ridotta. Sciogliere il residuo contenuto nel pallone con circa 5 ml di metanolo (3.2) e trasferire quantitativamente questa soluzione in un matraccio graduato da 10 ml. Risciacquare il pallone con ulteriori 2 porzioni da 1-2 ml di metanolo e trasferire anche queste nel matraccio graduato. Portare a volume con il metanolo e miscelare. Un'aliquota viene filtrata attraverso un filtro a membrana (4.6). Conservare questa soluzione per la determinazione mediante HPLC (5.6).

5.6. *Determinazione mediante HPLC*

5.6.1. Parametri

I parametri qui riportati sono di riferimento, ma possono venire applicate altre condizioni purché producano risultati equivalenti.

Colonna per cromatografia liquida (4.4.1)

Fase mobile per HPLC: miscela metanolo-acqua (3.3)

Portata: 1 - 1,5 ml/min

Lunghezza d'onda di rivelazione: 265 nm

Volume iniettato: 20 - 50 µl

Verificare la stabilità del sistema cromatografico iniettando parecchie volte la soluzione di calibrazione (3.7.3) contenente 3,6 µg/ml fino a ottenimento di altezze o aree dei picchi e tempi di ritenzione costanti.

5.6.2. Curva di calibrazione

Iniettare ciascuna soluzione di calibrazione (3.7.3) parecchie volte e misurare le altezze (aree) dei picchi per ciascuna concentrazione. Tracciare una curva di calibrazione riportando in ordinate l'altezza media o l'area media dei picchi delle soluzioni di calibrazione e in ascisse le corrispondenti concentrazioni in µg/ml.

5.6.3. Soluzione campione

Iniettare parecchie volte l'estratto del campione (5.5) usando lo stesso volume usato per le soluzioni di calibrazione e determinare l'altezza (area) media dei picchi del metil-benzoquato.

6. Calcolo dei risultati

Dall'altezza (area) media dei picchi del metil-benzoquato della soluzione campione dedurre la concentrazione della soluzione campione in µg/ml per confronto con la curva di calibrazione (5.6.2).

Il contenuto di metil-benzoquato P (mg/kg) del campione è dato dalla formula seguente:

$$P = \frac{c \times 40}{m}$$

dove:

c = concentrazione del metil-benzoquato nella soluzione campione in µg/ml,

m = massa della porzione di sostanza analizzata, in grammi.

7. Convalida dei risultati

7.1. *Identità*

L'identità dell'analita può essere confermata mediante co-cromatografia oppure usando un rivelatore a serie di diodi in cui vengono confrontati gli spettri dell'estratto del campione e della soluzione di calibrazione (3.7.3) contenente 10 µg/ml.

7.1.1. Co-cromatografia

Un estratto di campione viene « rinforzato » mediante aggiunta di un quantitativo adeguato di soluzione di calibrazione (3.9.3). Il quantitativo di robenidina aggiunto deve essere analogo a quello stimato di robenidina trovato nell'estratto di campione.

Solo l'altezza del picco della robenidina dovrebbe risultare aumentato dopo aver tenuto conto sia della quantità di robenidina aggiunta che della diluizione dell'estratto. La larghezza del picco, a metà della sua altezza massima, deve discostarsi al massimo del ± 15 % dalla larghezza originale.

7.1.2. Rivelazione di diodi in serie

I risultati sono valutati con i seguenti criteri:

a) le lunghezze d'onda del massimo di assorbimento degli spettri relativi al campione ed allo standard, registrate all'apice del picco, devono essere le stesse entro un margine determinato dal potere di risoluzione del sistema di rivelazione. Per la rivelazione mediante diodi in serie, questo è tipicamente ± 2 nm;

b) tra 250 e 400 nm, gli spettri relativi al campione ed allo standard, registrati all'apice del picco cromatografico, non devono essere differenti per le parti dello spettro comprese tra il 10 e il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio viene soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra i due spettri supera il 10 % dell'assorbanza dell'analita standard;

c) tra 250 e 400 nm, gli spettri relativi all'estratto del campione, registrati nel tratto ascendente, all'apice e nel tratto discendente del picco cromatografico, non devono essere differenti per quelle parti dello spettro comprese tra il 10 ed il 100 % dell'assorbanza relativa. Questo criterio è soddisfatto quando sono presenti gli stessi massimi e quando in nessun punto osservato la deviazione tra gli spettri supera il 10 % dell'assorbanza dello spettro dell'apice.

Se uno di questi criteri non è soddisfatto, la presenza dell'analita non è confermata.

7.2. *Ripetibilità*

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione non deve superare il 10 % del valore più elevato dei due risultati, per contenuti di robenidina superiori a 15 mg/kg.

7.3. *Recupero*

Per il campione in bianco addizionato il recupero deve essere pari ad almeno l'85 %.

8. **Risultati di uno studio collaborativo**

La CEE ha organizzato uno studio collaborativo in cui quattro campioni di alimenti per polli e per conigli, in forma di farina o di pellet, sono stati analizzati da 12 laboratori. Per ogni campione sono state eseguite analisi in doppio.

Risultati

	Polli		Conigli	
	Farina	Pellet	Farina	Pellet
media mg/kg	27,00	27,99	43,6	40,1
S_r (mg/kg)	1,46	1,26	1,44	1,66
CV_r (%)	5,4	4,5	3,3	4,1
S_r (mg/kg)	4,36	3,36	4,61	3,91
CV_R (%)	16,1	12,0	10,6	9,7
Recupero (%)	90,0	93,3	87,2	80,2

S_r = deviazione standard della ripetibilità.
CV_r = coefficiente di variazione della ripetibilità.
S_R = deviazione standard della riproducibilità.
CV_R = coefficiente di variazione della riproducibilità.

DETERMINAZIONE DELL'AFLATOSSINA B_1 - INTEGRAZIONE AL METODO B PER CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTA RISOLUZIONE

Preparazione del campione: sgrassatura

I campioni contenenti più del 5% di sostanze grasse devono essere sgrassati con etere di petrolio (punto di ebollizione 40-60°) dopo la preparazione del campione indicata al punto 5.1. del metodo B. In questi casi, i risultati devono essere riferiti al peso del campione non sgrassato.

NOTA: il metodo B per cromatografia liquida ad alta risoluzione è descritto nell'allegato al D.M. 11 aprile 1994 - Supplemento n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 92 del 21 aprile 1994.

L'ispettore generale capo per la repressione delle frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
DI SALVO

95A4197

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Venezia pesce a r.l.», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa Venezia pesce a r.l.», con sede in Venezia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa Venezia pesce a r.l.», con sede in Venezia, costituita per rogito notaio Antonino Polizzi in data 17 luglio 1975, rep. n. 22211, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Paolo Bellamio, nato a Padova il 6 aprile 1954, residente a Venezia Mestre in via Cà Savorgnan n. 6/6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4194

DECRETO 24 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Alleanza cooperativa agricola regionale - A.C.A.R. - Società cooperativa a r.l.», in Firenze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 21 settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Alleanza cooperativa agricola regionale - A.C.A.R. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Alleanza cooperativa agricola regionale - A.C.A.R. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Edilio Ritzu, in data 7 luglio 1957, rep. n. 33940, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Sergio Carli, nato a Montalcino il 12 gennaio 1962 e residente a Siena, strada provinciale del Ferratore n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4193

DECRETO 28 giugno 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio produttori nocciole e castagne dei Cimini», in Vignanello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze delle relazioni del Commissario governativo in data 6 dicembre 1994 e 31 marzo 1995 in merito alla società cooperativa agricola «Consorzio produttori nocciole e castagne dei Cimini», con sede in Vignanello (Viterbo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Consorzio produttori nocciole e castagne dei Cimini», con sede in Vignanello (Viterbo) costituita per rogito dott. Mario Simoni, rep. 14703 in data 7 marzo 1975 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Sergio Minelli, nato a Roma, il 14 dicembre 1939 e residente in Roma, piazza Bainsizza n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4192

DECRETO 3 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa comunale edilizia di Crevalcore», in Crevalcore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 maggio 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa comunale edilizia di Crevalcore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crevalcore (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerati i profili di particolare interesse pubblico emergenti dalla proposta di liquidazione coatta amministrativa di cui trattasi, che richiedono la opportunità di individuare commissari liquidatori in possesso di particolare esperienza sia nelle materie oggetto delle attività della cooperativa sia per quanto riguarda le procedure e l'attività liquidatoria nel suo complesso;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Ritenuta la opportunità di inserire nella terna dei commissari liquidatori proposti, in particolare, il dott. Domenico Cacopardo in considerazione delle specifiche esperienze professionali acquisite nell'ambito delle amministrazioni dei lavori pubblici e del lavoro;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa comunale edilizia di Crevalcore - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crevalcore (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Alessandro Gallerani in data 29 giugno 1945, reg. n. 3898, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2340 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

dott. Domenico Cacopardo, nato a Rivoli (Torino) il 25 aprile 1936, residente in Roma, via Giulia, 97;

dott. Virgilio Moruzzi, nato a Bologna il 28 aprile 1948 ed ivi residente in via Urbana, 5;

avv. Claudio Di Biase, nato a Foggia il 1° maggio 1943, residente a Bologna, con studio in via Galliera, 4,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4196

DECRETO 4 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edile marchigiana a r.l.» e in sigla «C.E.M. - Soc. coop. a r.l.», in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 marzo 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa edile marchigiana a r.l.», e in sigla «C.E.M. - Soc. coop. a r.l.» già «Cooperativa edile marchigiana - Società a responsabilità limitata», con sede in Ancona, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edile marchigiana a r.l.», e in sigla «C.E.M. - Soc. coop. a r.l.», già «Cooperativa edile marchigiana - Società a responsabilità limitata», con sede in Ancona, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Lorenzelli Lorenzo, in data 20 aprile 1972, rep. n. 129058, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Di Prinzio nato a Pescara il 15 agosto 1956 ivi residente in viale J.F. Kennedy n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4195

DECRETO 5 luglio 1995.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 16 marzo 1995 con la quale il tribunale di Latina ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa agricola «Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), già «Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, in liquidazione;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), già «Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Virgilio La Cava in data 14 novembre 1974, rep. n. 4755, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Paoletti Pino, nato a Cisterna di Latina il 6 novembre 1962 ed ivi residente in via L. Einaudi, 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4191

DECRETO 5 luglio 1995.

Scioglimento della società cooperativa «La Nuova vita», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze delle relazioni del commissario governativo, dott. Carlo Porcino, si rileva che la società cooperativa «La Nuova vita», con sede in Reggio Calabria, si trova nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci d'esercizio;

Considerato che il sodalizio non è in grado di conseguire gli scopi sociali;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 127/1971, in data 22 luglio 1993;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Nuova vita», con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Consolato Romano Sergi, in data 25 maggio 1983, rep. n. 3643, reg. soc. n. 133/84 tribunale di Reggio Calabria, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

La dott.ssa Cinzia Brigante, nata a Reggio Calabria il 1° gennaio 1963 e residente in Reggio Calabria, con studio in via Filippini, 33, è nominata commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Roma, 5 luglio 1995

Il Ministro: TREU

95A4190

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1995.

Documentazione necessaria per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 311, comma 1 e comma 3, lettere *a), b),* del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251;

Considerata la necessità di stabilire la documentazione da produrre al fine di conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame;

Decreta:

Art. 1.

Requisiti per il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza esami

1. Possono ottenere il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza esame coloro che svolgono attività di guida di veicoli adibiti a servizio di emergenza, presso enti pubblici, enti privati e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere intestatarie di uno o più veicoli adibiti al servizio di emergenza.

Art. 2.

Documentazione

Al fine di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE, gli interessati devono presentare domanda ad un ufficio provinciale M.C.T.C., allegando la documentazione che attesti il possesso della patente di categoria *B* da almeno due anni, oppure delle patenti di categoria *C* o *D* da almeno un anno. Deve essere altresì presentato un attestato rilasciato dalla competente struttura di appartenenza da cui risulti che il richiedente svolge, a disposizione delle predette strutture, l'attività di guida di veicoli adibiti a servizio di emergenza.

Art. 3.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il direttore generale: BERRUTI

95A4160

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 luglio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° febbraio 1991 (quinquennali), 1° agosto 1991 (settennali), 1° febbraio 1992 (settennali), 1° agosto 1992 (settennali), 1° febbraio 1993 (settennali), 1° agosto 1993 (settennali) e 1° agosto 1994 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1995 e scadenza nel mese di febbraio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 348101/232 del 23 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° febbraio 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 348990/244 del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1991, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 825056/255 del 21 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825866/265 del 24 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 29 luglio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1992, sottoscritti per l'importo di lire 11.426.475 milioni;

n. 100114/272 del 21 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 100933/281 del 22 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1993, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 398156/294 del 25 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.672 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso in interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1995 e scadenza nel mese di febbraio 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di agosto 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di febbraio 1996, è determinato nella misura:

del 5,80% per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 10;

del 5,80% per i CCT settennali 1° agosto 1991 emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 9;

del 5,80% per i CCT settennali 1° febbraio 1992 emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 8;

del 5,80% per i CCT settennali 1° agosto 1992 emessi per lire 11.426.475 milioni, cedola n. 7;

del 5,80% per i CCT settennali 1° febbraio 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 6;

del 5,80% per i CCT settennali 1° agosto 1993 emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,60% per i CCT settennali 1° agosto 1994 emessi per lire 12.672 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.692.367.550.250, così ripartite:

L. 406.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° febbraio 1991;

L. 464.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1991;

L. 638.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1992;

L. 662.735.550.250 per i CCT settennali 1° agosto 1992;

L. 406.000.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1993;

L. 406.000.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1993;

L. 709.632.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1994,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4155

DECRETO 10 luglio 1995.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1986 (decennali) e 1° agosto 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1995 e scadenza nel mese di agosto 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 624224/116 del 24 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1986, sottoscritti per l'importo di L. 4.500 miliardi;

n. 427978/140 del 25 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° agosto 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.450 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso di interesse annuale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di agosto 1995 e scadenza nel mese di agosto 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di agosto 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di agosto 1996, è determinato nella misura:

del 10,15% per i CCT decennali 1° agosto 1986 emessi per lire 4.500 miliardi, cedola n. 10;

del 10,90% per i CCT decennali 1° luglio 1987 emessi per lire 1.450 miliardi, cedola n. 9.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 614.796.375.000, così ripartite:

L. 456.750.000.000 per i CCT decennali 1° agosto 1986;

L. 158.046.375.000 per i CCT decennali 1° agosto 1987,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A4154

DECRETO 12 luglio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 aprile 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio, 13 e 26 giugno 1995, con i quali è stato disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 aprile 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi

nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 luglio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 17 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime

aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per novantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4159

DECRETO 12 luglio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio, 13 e 26 giugno 1995, con i quali è stato disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 19 luglio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 17 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno

arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 19 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centootto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 19 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 78.750.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4158

DECRETO 12 luglio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° giugno 1995, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 29 maggio, 13 e 26 giugno 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1995, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 29 maggio 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 29 maggio 1995, recante l'emissione della prima tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 29 maggio 1995, entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della ottava tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 29 maggio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto, valutati in lire 82.500.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1995, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4156

DECRETO 12 luglio 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella

sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio, 13 e 26 giugno 1995, con i quali è stato disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5 luglio 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 64.982 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4 punto 2 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della dodicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 luglio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente articolo 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'articolo 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di

aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto· tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della undicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 luglio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per 107 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 luglio 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 52.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4157

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 25 novembre 1994.

Proroga e modifica del vincolo di immodificabilità temporanea di aree dei territori comunali di Paternò e Belpasso.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, di aree dei territori comunali di Paternò e Belpasso (Catania), la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento di vincolo nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Vista la nota prot. n. 11401 del 22 settembre 1994, con la quale la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania, sulla base dell'istanza avanzata dal comune di Paternò, con nota prot. n. 6220 del 2 marzo 1993, ha chiesto, ritenendola supportata da congrue motivazioni, la modifica dei limiti del vincolo di inedificabilità assoluta riguardante la zona delle Salinelle (vigente in forza del succitato provvedimento), stralciando dalla porzione di territorio vincolata quota parte della part. n. 118 del foglio 49 del comune di Paternò, il tutto come da planimetria allegata sub *A* al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale;

Vista la nota prot. n. 14000 del 22 novembre 1994, con la quale la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania ha chiesto, permanendo le motivazioni in ordine alla salvaguardia dell'area suddetta nelle more della relazione del piano paesistico, la proroga del regime di salvaguardia adottato con il precitato decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993;

Considerata la imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale-paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per beni culturali ed ambientali di Catania;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piani paesistici;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assesssorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Ritenuto di dovere confermare la perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo di immodificabilità temporanea, ricadenti nel comune di Belpasso (Catania), e di potere accogliere la proposta motivata prot. n. 11401 del 22 settembre 1994 della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Catania modificando la perimetrazione delle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ricadenti nel comune di Paternò (Catania), il tutto come da planimetria allegata sub *A* al presente decreto del quale fa parte integrante e sostanziale e come di seguito riportato:

comune di Paternò (Catania) - foglio 49.

Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la part. 111 e la part. 117, il perimetro di vincolo prosegue verso sud lungo il confine tra le particelle 229 e 117, 111 e 117, 197 e 117, 233 e 117, 116 e 117.

Quindi prosegue ad ovest, attraverso la trazzera da Centuripe, lungo la linea di confine tra le particelle 116 e 128. Da qui scende lungo il confine della part. 128, fino all'intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, distante circa 12 m dall'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo sino ad incontrare la strada comunale Vercoco; da qui prosegue verso nord, lungo la linea di confine tra le particelle 117 e 118, fino al punto di partenza;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sulle aree dei territori comunali di Paternò e Belpasso (Catania), la cui individuazione risulta dalla perimetrazione contenuta nel decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992, come modificata nella proposta prot. n. 11401/94 della competente soprintendenza;

Ritenuto in tal modo di preservare l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali delle aree come sopra individuate, ai fini della loro normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica ed integrazione del disposto del decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993, è modificata la perimetrazione delle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ricadenti nel comune di Paternò (Catania), il tutto descritto come da planimetria allegata sub *A* al presente decreto del quale fa pare integrante e sostanziale e come di seguito riportato:

comune di Paternò (Catania) - foglio 49.

Partendo dal punto di confine sulla strada comunale Vercoco tra la part. 111 e la part. 117, il perimetro di vincolo prosegue verso sud lungo il confine tra le particelle 229 e 117, 111 e 117, 197 e 117, 233 e 117, 116 e 117.

Quindi prosegue ad ovest, attraverso la trazzera da Centuripe, lungo la linea di confine tra le particelle 116 e 128. Da qui scende lungo il confine della part. 128, fino all'intersezione con la nuova strada di P.R.G. di pertinenza del campo sportivo comunale, distante circa 12 m dall'angolo sud-ovest della particella 242. Quindi segue detta strada prima verso nord-est, poi seguendo l'andamento dello stesso campo sportivo sino ad incontrare la strada comunale Vercoco; da qui prosegue verso nord, lungo la linea di confine tra le particelle 117 e 118, fino al punto di partenza.

Art. 2.

E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sulle aree dei territori comunali di Paternò e Belpasso (Catania), per effetto del decreto n. 6581 del 28 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, come rettificato e integrato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 2 gennaio 1997 è vietata, nelle aree dei territori descritti e individuati nel decreto n. 6581/92, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 1 del 2 gennaio 1993, come rettificato e integrato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, facenti parte dei comuni di Paternò e Belpasso (Catania), ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Paternò e Belpasso perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Paternò e Belpasso, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Paternò e Belpasso.

Palermo, 25 novembre 1994

L'assessore: SARACENO

Allegato 1

95A4198

DECRETO ASSESSORIALE 3 febbraio 1995.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea del Vallone di S. Filippo nel comune di Biancavilla.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica della zona di affioramento di «Lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, essendo la zona medesima stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 7427/92) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (20 febbraio 1993);

Vista la richiesta di proroga prot. n. 1261 del 31 gennaio 1995, con la quale la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania ha richiesto a questo assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Gr. VII/BC, il rinnovo del vincolo di immodificabilità temporanea della zona di affioramento di «Lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, in contrada Sommacco, nel comune di Biancavilla, meglio individuata nel decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993;

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale-paesistica;

Ritenuto, peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio, meglio descritto nel decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano territoriale paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio 351;

Rilevato che a tale scopo con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993 è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Biancavilla, meglio individuato nel decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato per un ulteriore biennio dalla data della sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, sul territorio del comune di Biancavilla, della zona di affioramento di «Lahars» e colata piroclastica nel vallone di S. Filippo, in contrada Sommacco per effetto del decreto n. 7427 del 29 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 20 febbraio 1997 è vietata nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 7427/92, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 8 del 20 febbraio 1993, facente parte del comune di Biancavilla, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Biancavilla perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Biancavilla, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Biancavilla.

Art. 4.

Il presente decreto ha efficacia dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 3 febbraio 1995

L'assessore: SARACENO

95A4199

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 180 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 13 luglio 1995, n. 285** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 gennaio 1995, n. 11, e 17 marzo 1995, n. 81». I DD.LL. n. 11/1995 e n. 81/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 18 marzo 1995 e n. 114 del 18 maggio 1995).

Art. 1.

1. È autorizzato l'invio in Somalia di un contingente delle Forze armate italiane per fornire il concorso di uomini e mezzi alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU.

Art. 2.

1. Al personale impiegato in Somalia si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, dal giorno di ingresso nelle acque somale al giorno di uscita dalle stesse acque.

Riferimenti normativi:

— Il D.L. n. 551/1993 reca: «Disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e Mozambico». Si trascrive il testo del relativo art. 1:

«Art. 1. — 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico è attribuito, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale in Somalia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 75 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero attualmente in vigore. Al medesimo personale è altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto per il 30 per cento a titolo di anticipazione in valuta straniera e, per il restante, in valuta nazionale all'atto del rientro in Patria o, mensilmente, direttamente a persone fisiche o giuridiche all'uopo delegate.

3. Al personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

4. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 per causa di servizio, connessa all'espletamento delle missioni di cui al medesimo comma, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché

con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

5. Per il personale di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace».

Con riferimento alle disposizioni soprarichiamate si precisa quanto segue:

Gli articoli 1 e 3 della legge n. 642/1961 (Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali) così recitano:

«Art. 1. — Il personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente presso delegazioni o rappresentanze militari all'estero, per un periodo superiore a sei mesi, percepisce:

a) lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno;

b) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

c) le indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli che seguono.

Le disposizioni che precedono si applicano altresì in caso di destinazione all'estero presso enti, comandi od organismi internazionali dai quali non siano corrisposti stipendi o paghe. Eventuali particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli dai predetti enti, comandi od organismi, saranno detratti dal trattamento di cui al primo comma».

«Art. 3. — Al personale di cui all'art. 1 può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero, con le modalità previste dall'art. 27 della legge 26 marzo 1958, n. 361 [abrogata dall'art. 18 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, *n.d.r.*]».

La legge n. 301/1992 reca norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

L'art. 3 della legge n. 308/1981, recante norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento, è così formulato:

«Art. 3. — La pensione spettante in base alle vigenti disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella *B* annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni.

È fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e, se più favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 974. Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima legge, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dalla presente legge.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico».

Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Il R.D.L. n. 1345/1926 reca norme sulla concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte, alle loro famiglie.

Il codice penale militare di pace è stato approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303.

Art. 3.

1. È autorizzata la cessione in uso di mezzi e la cessione gratuita di materiali di consumo, supporto logistico e servizi che si rendessero necessari ai Paesi interessati alle operazioni dirette dall'ONU per il ritiro delle forze dell'ONU dalla Somalia, fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 e dalle altre spese connesse con la missione in Somalia, valutato in lire 80.715 milioni per l'anno 1995, si provvede:

a) quanto a lire 15.915 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 64.800 milioni, per le spese di natura non obbligatoria, a carico degli stanziamenti iscritti sui sottoelencati pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1995:

		Milioni
cpt. 1076	(assicurazioni)	1.329,439
cpt. 1086	(spese telefoniche)	673,578
cpt. 1091	(spese d'ufficio)	4,340
cpt. 1092	(spese generali)	549,430
cpt. 1105	(trasporti)	2.101,459
cpt. 1385	(straord. militari)	1.000,000
cpt. 1500	(addestramento)	2.230,000
cpt. 1602	(straord. civili)	100,000
cpt. 1802	(manutenz. armi e materiali campali TLC)	4.002,400

		Milioni
cpt. 1832	(manutenz. mezzi navali) . . .	20.449,505
cpt. 1836	(manut. app. mezzi spec.) . .	510,000
cpt. 1838	(manut. armamenti navali) . .	550,000
cpt. 1841	(manut. mat. nav. di bordo)	410,000
cpt. 1872	(manutenzione aeromobili) . .	20.504,310
cpt. 1874	(manutenz. armi di bordo) . .	600,000
cpt. 1878	(manut. attrezzature avio) . .	350,000
cpt. 2002	(manutenz. materiali TLC) . .	86,790
cpt. 2102	(manutenzione automezzi) . .	1.096,369
cpt. 2103	(carbolubr. per aeromob.) . .	1.101,500
cpt. 2104	(carbolubr. per autotraz.) . .	4.060,910
cpt. 2501	(viveri)	1.028,120
cpt. 2502	(vestiario, equipaggiam.) . . .	768,610
cpt. 2503	(casermaggio)	890,000
cpt. 2507	(igiene personale)	3,990
cpt. 2512	(fotoriproduzioni)	13,020
cpt. 2802	(lavori sul campo)	347,170
cpt. 3001	(spese sanitarie)	26,040
cpt. 3101	(mat.li ricreativi)	8,680
cpt. 3204	(benessere personale)	4,340

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A4201

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 5 maggio 1995, n. 11/95.

Distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Accordo, sottoscritto l'8 aprile 1994, riguardante la «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche», di cui all'art. 3, comma 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed all'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995), recettivo dell'accordo dell'8 aprile 1994.

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

Decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

A tutti i Ministeri

Gabinetto

Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'A.N.I.A.C.A.P.

Alla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Alle aziende ed agli enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 (ASI - Unioncamere - ENEA - ANAV - RAI - ICE - CONI - Ente EUR - Enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche)

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione (S.S.P.A.)

All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA)

Alla commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Segretariato generale

Ufficio del coordinamento amministrativo

Dipartimento degli affari generali e del personale

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Ai Ministri senza portafoglio

Alle confederazioni e organizzazioni sindacali

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

1) *Quadro normativo.*

L'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ha recato una nuova regolamentazione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, diretta — secondo i criteri di cui alla legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 — al «contenimento», alla «trasparenza» ed alla «razionalizzazione» della fruizione delle predette misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno dell'attività sindacale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dotate del requisito della «maggiore rappresentatività sindacale». A tali fini, i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali dovevano essere determinati «in un apposito accordo, stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri», «previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per gli aspetti di interesse regionale».

L'art. 54 in questione, nel comma 5, ha precisato altresì che «contestualmente alla definizione della nuova normativa concernente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche». Lo stesso comma 5 ha precisato anche che fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce l'accordo sopra citato, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

A questa normativa, si è riferito anche il disposto dell'art. 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», che ha introdotto ulteriori disposizioni di rilevante modifica della disciplina in materia di aspettative e di permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

In sede parlamentare, contestualmente all'approvazione della legge n. 537/1993, a seguito degli «Ordini del giorno» n. 9/3340/29 della Camera dei deputati e n. 9/1508-8.10 del Senato della Repubblica — accolti dal Governo rispettivamente nelle sedute del 18 e del 22 dicembre 1993 — il Governo si è impegnato «a dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 31 e 32

dell'art. 3» della citata legge n. 537/1993, «non appena realizzato l'accordo» di cui al comma 34 dello stesso art. 3, che dispone di applicare, entro cento giorni, quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, «confermando fino a quel momento l'applicazione delle vigenti disposizioni».

Conseguentemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ha diramato a tutte le amministrazioni pubbliche la circolare n. 19/1993 del 30 dicembre 1993, con la quale ha chiarito che «fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce il citato accordo di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed all'art. 3, comma 34, della legge n. 537/1993, l'intera materia in argomento resta disciplinata, in via transitoria, dalle disposizioni vigenti in ciascun comparto del pubblico impiego».

Nel rispetto del termine di cento giorni, previsto dal citato art. 3, comma 34, della legge n. 537/1993 *in data 8 aprile 1994* è stato sottoscritto l'accordo per la nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, con il quale si è pervenuti all'applicazione, contestualmente, delle disposizioni dell'art. 3, commi 31-34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Nella definizione del predetto accordo sindacale si è operato dando un'applicazione contestuale delle predette norme, in considerazione che i commi 31 e 32 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 costituiscono un canone interpretativo ed applicativo per la definizione dell'accordo sindacale, previsto dall'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 ed esplicitamente richiamato nel comma 34 dello stesso art. 3 della legge n. 537/1993 (tale specificazione e espressamente contenuta nelle «Premesse» stesse dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994).

A seguito della sottoscrizione dell'accordo dell'8 aprile 1994, il Consiglio dei Ministri nella seduta tenuta nella medesima data dell'8 aprile 1994 «ha autorizzato il Ministro per la funzione pubblica ad emanare una circolare per dare indirizzi alle amministrazioni pubbliche allo scopo di predisporre l'adempimento del predetto accordo nelle more del suo recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Con circolare n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 sono state, quindi, fornite alle amministrazioni pubbliche le necessarie indicazioni «in attesa che il predetto accordo venga recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Tale circolare ha invitato le amministrazioni pubbliche «a prendere nota dell'inizio della operatività delle riduzioni stabilite dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 8, dell'accordo» (e cioè che le riduzioni dei distacchi e dei permessi sindacali diventeranno operative alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo per il primo 25 per cento ed al 15 dicembre 1994, per il secondo 25 per cento, ferma restando per il comparto «Scuola» la riduzione del 50 per cento dei distacchi sindacali al 1° settembre 1994) ed ha precisato che «in coerenza con l'art. 8 del predetto accordo, per consentire il compimento delle procedure di recepimento, la presente circolare trova applicazione, salvo proroga, fino al decorso di quarantacinque giorni dalla nomina del nuovo Governo».

Nell'avviare la procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994, con circolare n. 13/1994 del 23 giugno 1994 si è proceduto quindi a «prorogare» le indicazioni ed i termini indicati nelle precedenti circolari n. 19/1993 del 30 dicembre 1993 e n. 9/1994 dell'8 aprile 1994 fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento dell'accordo in questione e dei decreti del Ministro per la funzione pubblica, con i quali si sta provvedendo alla ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali e del monte ore complessivo dei permessi sindacali.

La procedura di recepimento in decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del citato accordo dell'8 aprile 1994 ha comportato i seguenti numerosi e complessi adempimenti: intesa della Conferenza permanente Stato-regioni del 2 agosto 1994; preventiva approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 5 agosto 1994; parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994; approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 ottobre 1994 e contestuale emanazione del medesimo; trasmissione in data 28 ottobre 1994 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministero di grazia e giustizia per il visto del Guardasigilli e per il successivo inoltro alla Corte dei conti; osservazioni da parte dell'organo di controllo sull'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; risposte da parte del Dipartimento della funzione pubblica alle predette osservazioni della Corte dei conti; riunione del 2 febbraio 1995 della sezione di controllo, I collegio, della Corte dei conti; deposito in segreteria in data 24 marzo 1995 della deliberazione n. 41/95 del 2 febbraio 1995 della Corte dei conti - Sezione di controllo, I collegio, dichiarativa di «non luogo a deliberare» in merito al regolamento recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, divenuto pertanto efficace ed esecutivo, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come sostituto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718; pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1995 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

A seguito della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, come si è già detto, il Ministro per la funzione pubblica — nei previsti trenta giorni e dopo aver sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano

nazionale — ha dato attuazione ai conseguenti adempimenti ai fini della concreta operatività della «Nuova disciplina dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche»:

decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del contingente complessivo dei distacchi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria»;

decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 concernente la «determinazione e ripartizione, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, del monte ore complessivo dei permessi sindacali, utilizzabili in tutte le amministrazioni pubbliche, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

2) *Istituti oggetto della nuova disciplina: soggetti che possono usufruirne, strutture sindacali legittimate a farne richiesta, procedura per l'autorizzazione, trattamento giuridico ed economico.*

Nella normativa vigente in materia prima della entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, pur nella sua eterogeneità di fonti, nella sua stratificazione nel tempo e nella sua diversità di regolamentazione nei diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, erano previsti e disciplinati soltanto gli istituti dell'aspettativa sindacale retribuita e dei permessi sindacali retribuiti.

Gli istituti previsti dalla nuova disciplina recata dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che realizzano le misure apprestate dall'ordinamento per il sostegno delle attività sindacali, sono ora: *a)* distacchi sindacali retribuiti; *b)* permessi sindacali retribuiti; *c)* aspettative sindacali non retribuite; *d)* permessi sindacali non retribuiti.

A) Con riferimento ai *«distacchi sindacali retribuiti»*, la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta, in particolare, negli articoli 2, 5 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

In base al citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994:

il preesistente contingente complessivo delle aspettative sindacali e dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno, fruibili — «in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della stipulazione» dell'accordo dell'8 aprile 1994 — in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a 5.187 distacchi sindacali) è stato ridotto del 50% (una ulteriore riduzione del 5% dei distacchi sindacali è prevista a partire dal 31 dicembre 1997);

è stato *determinato il nuovo contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili* in tutte le amministrazioni pubbliche nel numero di 2.584 (la ulteriore riduzione del 5% decorre, come si è detto, dal 31 dicembre 1997).

Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la funzione pubblica ha provveduto:

alla determinazione e ripartizione dei 2.584 distacchi sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, sulla base dei criteri indicati nell'art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993 (diversa dimensione ed articolazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato);

alla ripartizione dei predetti distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in rapporto al loro grado di rappresentatività accertata ai sensi della normativa vigente nel pubblico impiego alla data della ripartizione, attribuendo, in ciascuno dei richiamati comparti ed aree, il 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il restante 10 per cento (nei limiti della relativa capienza numerica) alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed alla confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle minoranze linguistiche tedesca e ladina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1978, n. 58. (Per la separata area di contrattazione della dirigenza medica e veterinaria, i distacchi sindacali devono essere attribuiti soltanto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale).

Rappresentato quanto sopra si ritiene utile chiarire il concetto dell'istituto del distacco sindacale retribuito, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994:

Si premette che sostanzialmente i distacchi sindacali retribuiti coincidono con le aspettative sindacali previste dalla normativa precedente. La nuova denominazione in effetti ha inteso evidenziare che, nel disciplinare la nuova normativa in materia di prerogative sindacali, si è pervenuti alla riduzione del 50 per cento delle aspettative sindacali fruite complessivamente in base alla previgente normativa, computando, oltre alle aspettative sindacali propriamente dette (che comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno) anche altri analoghi istituti presenti nella medesima previgente normativa (quali i permessi sindacali annuali ed i permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno), che nella loro reale utilizzazione consentivano di pervenire nei fatti alla stessa operatività delle aspettative sindacali.

I *distacchi sindacali retribuiti*, pertanto, comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata del distacco stesso, che esaurisce i propri effetti — come si ridirà anche nel seguito — al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate e al Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali possono essere autorizzati soltanto nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993, che «ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Si sottolinea, a tale ultimo riguardo, che lo stesso comma 7 del predetto art. 2 prevede la possibilità che i distacchi sindacali spettanti alle confederazioni sindacali (e pertanto non anche quelli spettanti alle organizzazioni sindacali) «possono essere utilizzati da dipendenti delle amministrazioni che ricoprono cariche sindacali provinciali, regionali e/o nazionali, anche in altre organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni» medesime. In questa specifica fattispecie, quindi, ai fini dell'utilizzo del distacco sindacale, non è obbligatorio che il dipendente di una amministrazione pubblica — che sia dirigente sindacale e che sia posto in distacco sindacale nella quota di spettanza della confederazione sindacale — svolga l'attività sindacale esclusivamente nell'ambito della organizzazione sindacale di categoria dell'amministrazione e del comparto di appartenenza, ma può essere incaricato — fermo restando i requisiti soggettivi richiesti — anche in attività sindacali di competenza della confederazione sindacale richiedente, ovvero — come si è detto — in altre organizzazioni sindacali di categorie diverse, ma aderenti alla stessa confederazione sindacale.

In mancanza di una simile previsione normativa per i distacchi sindacali nella quota di spettanza delle organizzazioni sindacali, è di tutta evidenza che per tali distacchi sindacali non sussiste la indicata possibilità di utilizzazione del dirigente sindacale in distacco sindacale in attività sindacali che non rientrino in quelle della propria organizzazione sindacale di categoria, e quindi, dell'amministrazione e del comparto di appartenenza.

Per quanto concerne *i soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei distacchi sindacali*, l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che le relative richieste devono essere presentate alle amministrazioni di appartenenza dei dipendenti pubblici — dirigenti sindacali dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale «aventi titolo». Con questa ultima espressione ci si riferisce ai soggetti sindacali ai quali, in applicazione dei commi 4 e 5 del citato art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, i distacchi sindacali sono attribuiti — per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria — dall'indicato decreto del Ministro per la funzione pubblica.

In merito poi, alla *procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali*, tale procedura è disciplinata nel dettaglio dallo stesso comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994. Le amministrazioni pubbliche, a seguito della richiesta di distacco sindacale di cui si è detto, «curano gli adempimenti istruttori — acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica — ed emanano il provvedimento di distacco entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta».

Si sottolinea al riguardo che il «preventivo assenso» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi di legittimazione al distacco sindacale dei dirigenti sindacali interessati, nonché alla verifica dei contingenti numerici e dei relativi riparti definiti dal citato decreto del Ministro per la funzione pubblica tra i comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego, e tra le confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo. Il «preventivo assenso» in parola «è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data della ricezione della richiesta».

In merito alla procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali retribuiti, al fine di renderla il più veloce ed efficace possibile ed evitare che possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, si invitano le amministrazioni pubbliche in indirizzo ad inoltrare via telefax, al massimo nei tre giorni successivi

alla richiesta, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la richiesta di distacco sindacale avanzata dalla confederazione od organizzazione sindacale avente titolo, in modo che il Dipartimento medesimo possa provvedere, con il tempo utile necessario, alle verifiche di competenza e fornire rapidamente il «preventivo assenso», sulla cui base le stesse amministrazioni pubbliche interessate adotteranno nei termini prescritti i provvedimenti di autorizzazione dei distacchi sindacali retribuiti.

Si evidenzia, ancora, che ai sensi dello stesso comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, «entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco sindacale in atto» mentre «possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento»; la conferma annuale e la richiesta di revoca devono essere comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tale norma, mentre non prevede alcun particolare e necessario provvedimento nel caso della conferma, dispone invece che le predette amministrazioni «adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca».

Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le autorizzazioni dei distacchi sindacali retribuiti, si richiama l'attenzione su *alcune specificità* che riguardano in particolare il comparto «Scuola» ed il comparto «Regioni-autonomie locali».

Per quanto riguarda il comparto *«Scuola»*, l'art. 2, comma 6, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che «le richieste di distacco e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico».

Per quanto riguarda, poi, il comparto *«Regioni-autonomie locali»*, l'art. 2, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che «ai distacchi sindacali utilizzati nel comparto «Regioni-autonomie locali» si applica il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68» e che «per consentire i relativi adempimenti il Dipartimento della funzione pubblica trasmette copia dei preventivi assensi .... all'ANCI per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB; all'UPI per il personale dipendente dalle province; all'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane; all'Unioncamere per quanto riguarda il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; alla conferenza dei presidenti delle regioni per quanto riguarda il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti e dagli istituti autonomi per le case popolari».

Si ricorda che la citata norma del decreto-legge n. 8/1993 e della legge n. 68/1993 prevede un «fondo annuale di solidarietà per la ridistribuzione tra comuni, province e comunità montane degli oneri finanziari corrispondenti alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è concessa l'aspettativa per motivi sindacali» (ora da intendersi «distacco sindacale» a seguito della nuova normativa in esame).

Relativamente, al *trattamento giuridico ed economico* dei distacchi sindacali, si sottolinea che l'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che «i periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario». L'art. 5, comma 1, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone, inoltre, che i distacchi sindacali «sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni».

Con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 di determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili in ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego ed in ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, cessano di operare — come previsto dall'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 — le aspettative sindacali retribuite autorizzate in base alla normativa precedentemente vigente in ciascuno dei predetti comparti ed aree.

Con la concreta operatività della nuova disciplina in materia di distacchi sindacali fruibili in tutte le amministrazioni pubbliche, le confederazioni e le organizzazioni sindacali potrebbero — in relazione alla indicata nuova attivazione della procedura di autorizzazione dei distacchi sindacali — non avere l'agibilità piena dei predetti distacchi nella fase di prima attuazione della nuova normativa (e cioè nei primi trenta giorni).

Al fine di evitare che in tale fase possa verificarsi una limitazione dei diritti e delle conseguenti attività sindacali, il citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995 ha disposto che, esclusivamente per la indicata fase transitoria, operi un meccanismo che consenta la immediata operatività dei distacchi sindacali richiesti dalle confederazioni e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo in favore di dirigenti sindacali, da

comprovare, nella richiesta, con apposita autocertificazione circa il possesso dei requisiti soggettivi richiesti e circa il rispetto del contingente numerico assegnato a ciascuna delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali aventi titolo, fermo restando le verifiche di competenza ed il relativo provvedimento di autorizzazione da adottare dall'amministrazione interessata con la procedura prevista dal comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770; provvedimento che, nel caso di specie e limitatamente ai primi trenta giorni di attuazione della nuova normativa, una volta intervenuto spiega i suoi effetti a far data dalla presentazione della richiesta, come in precedenza specificata, del sindacato avente titolo.

B) Con riferimento ai «*permessi sindacali retribuiti*», la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta in particolare negli articoli 3, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

In base al citato art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994:

il preesistente monte ore complessivo dei permessi sindacali, al netto dei permessi sindacali annuali e dei permessi sindacali cumulati per oltre duecentoventuno giorni lavorativi all'anno, fruibili — «in base alla normativa di fonte legislativa e regolamentare vigente al momento della sottoscrizione» dell'accordo dell'8 aprile 1994 — in tutte le amministrazioni pubbliche (pari a 3.942.294 ore di permessi sindacali) è stato *ridotto del 50%*;

è stato *determinato il nuovo monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabili* in tutte le amministrazioni pubbliche nel numero 1.971.497 ore.

Con il citato decreto del 5 maggio 1995, il Ministro per la funzione pubblica ha provveduto:

alla determinazione e ripartizione del monte ore complessivo di 1.971.497 ore, per ciascun comparto di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per ciascuna autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria, «in relazione al numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato»;

alla definizione, per ciascuno dei predetti comparti ed aree, del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali «sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato».

A seguito della definizione del predetto rapporto percentuale operato dal Dipartimento della funzione pubblica, ciascuna amministrazione pubblica e, per il comparto «Scuola», ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica, entro trenta giorni dal provvedimento emanato dal Ministro per la funzione pubblica di cui si è detto, individua il proprio monte ore dei permessi sindacali e lo ripartisce «sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo», tra le stesse organizzazioni sindacali aventi titolo con le modalità indicate nel comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Quest'ultima ripartizione va effettuata dalle singole amministrazioni (nel comparto «Scuola» da ciascun istituto, scuola e istituzione scolastica) attribuendo il 10% in parti uguali a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella amministrazione ed il restante 90 per cento alle predette organizzazioni sindacali in proporzione al grado di rappresentatività accertato in base al numero delle deleghe sindacali risultante al 31 gennaio di ogni anno, sino alla definizione di nuovi criteri di rappresentatività anche elettiva.

Rappresentato quanto sopra, si ritiene utile chiarire il concetto dell'istituto del permesso sindacale retribuito, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

I *permessi sindacali retribuiti*, giornalieri od orari, sono di volta in volta autorizzati «salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio», dall'amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato, per lo svolgimento di una attività sindacale limitata ad un preciso arco temporale. Tali permessi sindacali possono essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato nel limite del monte ore complessivo spettante a ciascuna organizzazione sindacale avente titolo, e con il duplice limite soggettivo mensile di non più di «quattro giorni lavorativi» e, in ogni caso, di non più di «24 ore lavorative». Nel comparto «*Scuola*», «per assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio», i limiti soggettivi dei permessi sindacali retribuiti sono stabiliti in misura diversa: tali permessi «non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico».

I commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 individuano i dipendenti pubblici che hanno titolo a fruire dei permessi sindacali retribuiti: i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata ed i dirigenti sindacali non collocati in distacco sindacale (avendone i requisiti soggettivi richiesti). Tali permessi sindacali devono essere utilizzati «per l'espletamento del loro mandato» e «anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale».

È da evidenziare che i *soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali retribuiti* sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruirne.

Per quanto riguarda, la *procedura di autorizzazione dei permessi sindacali retribuiti*, tale procedura è disciplinata nel dettaglio dall'art. 3, comma 5, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: «i dirigenti sindacali che intendano fruire di permessi sindacali ..... devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio».

Si evidenzia, altresì, che il successivo comma 6 del medesimo art. 3, dispone che «è vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri od orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali, si richiama l'attenzione sulla specifica disposizione del comma 11 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale «l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali .... deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione».

Sempre sotto il profilo procedurale, si richiama nuovamente la *particolare attenzione* delle amministrazioni in indirizzo sul fatto che, in applicazione del citato decreto del Ministro per la funzione pubblica del 5 maggio 1995, ciascuna amministrazione, sulla base del rapporto percentuale dipendenti-permessi sindacali definito da detto provvedimento, deve individuare entro i successivi trenta giorni «il monte ore dei permessi sindacali da ripartire tra le organizzazioni sindacali aventi titolo. La ripartizione e la definizione del rapporto dipendenti-permessi sindacali sono effettuate sulla base del numero dei dipendenti in servizio di ruolo e a tempo indeterminato, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente al provvedimento di riparto». In proposito si è già detto in precedenza degli adempimenti procedurali previsti dal comma 10 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Relativamente, infine, al *trattamento giuridico ed economico dei permessi sindacali retribuiti*, si sottolinea che l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che «i permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione». L'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dispone inoltre che i permessi sindacali in argomento «sono retribuiti, con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni».

C) Con riferimento alle «aspettative sindacali non retribuite» la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

Con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 è stato esteso al settore del pubblico impiego l'istituto delle «aspettative sindacali non retribuite», disciplinato finora nel solo settore privato dall'art. 31 della legge n. 300/1970 (c.d. «Statuto dei lavoratori»). Il comma 1 del citato art. 4 dispone, infatti, che «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

Il concetto dell'istituto delle aspettative sindacali non retribuite, come si è anticipato, è lo stesso di quello già illustrato per i distacchi sindacali retribuiti. Anche *le aspettative sindacali non retribuite*, così come i distacchi sindacali, comportano lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno e, conseguentemente, la sospensione dell'attività lavorativa per l'intera durata dell'aspettativa sindacale stessa, che esaurisce i propri effetti — come si dirà anche nel seguito — al verificarsi della sua scadenza in base ad apposita comunicazione alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica da parte della confederazione o della organizzazione sindacale avente titolo, che a suo tempo ne aveva richiesta l'autorizzazione.

Ai sensi del riportato comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, le «aspettative sindacali non retribuite» possono essere autorizzate soltanto nei confronti di dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, dei decreto legislativo n. 29/1993 «che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali».

A differenza dei «distacchi sindacali retribuiti» — per i quali il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone che possono essere distaccati soltanto i dipendenti pubblici «che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale», in quanto, ai sensi dello stesso art. 2, soltanto tali sindacati partecipano alla ripartizione dei distacchi sindacali in parola — per le «aspettative sindacali non retribuite» l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 richiede che per fruire di tali aspettative sindacali i dipendenti pubblici debbono ricoprire una carica «in seno agli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali», senza alcuna specificazione che si debba trattare di sindacati nei cui confronti sia stato accertato il possesso del requisito della maggiore rappresentatività sul piano nazionale.

Si evidenzia, inoltre, che il citato art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 non dispone alcun limite numerico per le «aspettative sindacali non retribuite», né, conseguentemente, alcun provvedimento di determinazione e di ripartizione da operarsi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per i diversi comparti ed aree di contrattazione collettiva del pubblico impiego e per i diversi sindacati operanti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.

In merito poi alla *procedura di autorizzazione delle «aspettative sindacali non retribuite»* tale procedura è disciplinata nel dettaglio dal comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: le amministrazioni pubbliche, a seguito della richiesta di aspettativa sindacale non retribuita di cui si è detto, «curano gli adempimenti istruttori — acquisendo per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica — ed emanano il provvedimento di aspettativa entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta».

Si sottolinea al riguardo che il «preventivo assenso» della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti soggettivi di legittimazione all'aspettativa sindacale non retribuita dei dirigenti sindacali interessati (e non anche, per i motivi già detti, dei contingenti numerici, come è invece previsto per i «distacchi sindacali retribuiti») ed «è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provvede entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta».

Anche in merito alla procedura di autorizzazione delle aspettative sindacali non retribuite si sottolinea la necessità che le amministrazioni pubbliche in indirizzo inoltrino via telefax, al massimo nei tre giorni successivi alla richiesta, al Dipartimento della funzione pubblica, la richiesta di aspettativa sindacale non retribuita avanzata dalla confederazione o dalla organizzazione sindacale avente titolo, in modo che il dipartimento medesimo possa provvedere, con il tempo utile necessario, alla verifica di competenza e fornire rapidamente il «preventivo assenso», sulla cui base le amministrazioni pubbliche interessate adotteranno, nei termini prescritti, i provvedimenti di autorizzazione delle aspettative sindacali non retribuite.

Come per i distacchi sindacali retribuiti, anche per le aspettative sindacali non retribuite è poi previsto che «entro il 31 gennaio di ciascun anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto» e che «possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento». La conferma annuale e la richiesta di revoca sono comunicate all'amministrazione interessata ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, «che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di revoca».

Sempre con riferimento agli aspetti procedurali concernenti le autorizzazioni delle aspettative sindacali non retribuite, si richiama la particolare disposizione dell'art. 4, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 riguardante il comparto «Scuola», in ordine al quale — come già ricordato anche per i distacchi sindacali retribuiti — è previsto che «le richieste di aspettativa e di revoca, anche nel caso in cui contengano la contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, nonché le conferme annuali, devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data della formazione delle classi per ciascun anno scolastico».

Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che espressamente dispone che «le aspettative sindacali di cui all'art. 4 ... non sono retribuite ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300». In conclusione tali aspettative sindacali — e per la durata delle stesse — non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.

D) Con riferimento ai *«permessi sindacali non retribuiti»*, la nuova normativa relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche è contenuta, in particolare, negli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770.

Come già si è detto per le aspettative sindacali non retribuite, con l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 è stato esteso al settore del pubblico impiego anche l'istituto dei «permessi sindacali non retribuiti», disciplinato finora nel solo settore privato dall'art. 24 della legge n. 300/1970 (c.d. «Statuto dei lavoratori»). Il comma 3 del citato art. 4 dispone, infatti, che «i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 3, comma 1 (*n.d.r.* «i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata») possono fruire — con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3 — di permessi sindacali ai sensi dell'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale, oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3».

Il concetto dell'istituto dei *«permessi sindacali non retribuiti»* è, in effetti, lo stesso già illustrato per i permessi sindacali retribuiti, con la precisazione che quelli non

retribuiti possono essere autorizzati e fruiti «oltre il monte ore determinato ai sensi dei commi 8, 9 e 10 del citato art. 3» (di cui si è già detto in precedenza), ma soltanto «per la partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale».

Il riportato comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 precisa inoltre che «i permessi sindacali non retribuiti» possono essere fruiti «con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 11 dello stesso art. 3» del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

In base a tale precisazione, quindi anche i permessi sindacali non retribuiti — fermo restando quanto già chiarito circa la finalizzazione degli stessi («partecipazione a trattative sindacali, a congressi e convegni di natura sindacale») ed il superamento del monte ore determinato per i permessi sindacali retribuiti — possono essere giornalieri o orari e devono essere autorizzati di volta in volta, «salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio», dall'amministrazione di appartenenza del dirigente sindacale interessato. Tali permessi sindacali possono inoltre essere fruiti da ciascun dirigente sindacale legittimato con il duplice limite soggettivo mensile di non più di «quattro giorni lavorativi» e, in ogni caso, di non più di «24 ore lavorative». Nel comparto «Scuola», come si è già detto a proposito dei permessi sindacali retribuiti, i limiti soggettivi — al fine di «assicurare la continuità didattica, evitare aumento di spesa e garantire una equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio» — sono stabiliti in misura diversa: «non possono superare mensilmente tre giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni in ciascun anno scolastico».

È da evidenziare che i *soggetti sindacali legittimati alla richiesta dei permessi sindacali non retribuiti* sono le stesse strutture sindacali cui appartengono i dirigenti sindacali che hanno titolo ad usufruirne e cioè «i rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata». Ciò significa che non tutti i sindacati presenti in una amministrazione pubblica possono richiedere i permessi sindacali non retribuiti, ma soltanto quelli che — ai sensi della normativa vigente per ciascun comparto ed autonoma separata area di contrattazione collettiva del pubblico impiego — hanno «titolo alla contrattazione decentrata».

Come per i permessi sindacali retribuiti, anche per i permessi sindacali non retribuiti occorre osservare le stesse procedure di autorizzazione: i dirigenti sindacali che intendono fruire di permessi sindacali non retribuiti devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima e in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite le strutture sindacali di appartenenza avente titolo. L'amministrazione autorizza salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.

In merito alla utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti trova applicazione la stessa disposizione di cui si è già detto per i permessi sindacali retribuiti prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale «l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali .... deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente provvederà ad informare il capo del personale dell'amministrazione».

Anche per i permessi sindacali non retribuiti si evidenzia che, ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, «è vietata ogni forma di cumulo di permessi sindacali, giornalieri e orari, in tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva per il personale dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria».

Si richiama, infine, la disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, che espressamente dispone che «i permessi sindacali previsti dall'art. 4 ... non sono retribuiti ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in conformità all'art. 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300». In conclusione, tali permessi sindacali — e per la durata degli stessi — non comportano alcuna forma di retribuzione a carico delle amministrazioni pubbliche.

3. *Adempimenti delle amministrazioni. Responsabilità.*

L'art. 6 (norma finale) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, ha diverse finalità, prevedendo in particolare una serie di adempimenti da parte delle amministrazioni pubbliche e specifiche responsabilità in caso di inadempimento.

Innanzitutto, il comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 dispone l'estensione della disciplina di riduzione dei contingenti delle aspettative e dei permessi sindacali in atto — nelle stesse decorrenze e misure realizzate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri — alle aziende ed enti di cui all'art. 73, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni (Enti lirici ed istituzioni concertistiche, ASI, Unioncamere, ENEA, ANAV, RAI, ICE, CONI, Ente EUR), precisando che dette aziende ed enti sono tenute a comunicare i relativi provvedimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Nel richiamare gli specifici aspetti di responsabilità, di cui si dirà anche in seguito, si resta in attesa di ricevere i provvedimenti con i quali le predette aziende ed enti hanno provveduto ad ottemperare alla indicata disposizione normativa.

Il citato art. 6 prevede, poi, a carico delle amministrazioni pubbliche una serie di adempimenti documentali, anche per consentire al Dipartimento della funzione pubblica la pubblicazione dei dati sui distacchi, aspettative e permessi sindacali, in allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione.

Per i dati riferiti all'anno 1994 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato la direttiva-circolare n. 2/95 del 13 gennaio 1995, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995), integrata dalla direttiva-circolare n. 10/95 del 25 marzo 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1995). Si è in attesa che le amministrazioni pubbliche inviino i richiesti dati, con le modalità indicate in detta direttiva-circolare, evidenziando anche che «nell'allegato alla relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sarà particolare cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri segnalare — per tutte le conseguenze ed effetti che ne possono discendere circa la valutazione generale della corretta gestione della cosa pubblica — anche l'elenco delle amministrazioni pubbliche inadempienti e di quelle che forniscono dati incompleti».

Al riguardo si evidenzia che il comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede, nel caso di *mancato adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche,* la possibilità di disporre ispezioni da parte del Dipartimento della funzione pubblica e una serie di interventi di carattere sanzionatorio (la non autorizzazione alla modifica delle piante organiche, la non autorizzazione alla assunzione di personale, il non trasferimento di personale per mobilità, il non rilascio di assensi preventivi per distacchi sindacali retribuiti e per aspettative sindacali non retribuite), oltre che la personale responsabilità del funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dall'amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/94 disciplina, inoltre, la procedura da osservare per la revisione, a domanda della parte pubblica o di quella sindacale, della normativa sulla materia oggetto dell'accordo sottoscritto l'8 aprile 1994 e recepita nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 (richiesta almeno sei mesi prima della data di scadenza dei primi quattro anni di applicazione della nuova normativa e, successivamente, almeno sei mesi prima di ogni quadriennio).

Nel sottolineare, infine, le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 20 e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si mette in evidenza la specifica disposizione contenuta in proposito nel comma 7 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994: «i dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente. Le eventuali violazioni — conseguenti a dolo o colpa grave — concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare, e amministrativa-contabile.».

Anche l'art. 7 (norme transitorie) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, prevede particolari adempimenti, di carattere transitorio, da parte delle amministrazioni pubbliche. Tali adempimenti riguardano, in sostanza, particolari misure di temporanea tutela dei dipendenti, già usufruenti di aspettative sindacali, che riprendono a prestare servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative medesime, intervenuta proprio per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994.

Innanzitutto il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 prevede che «il dipendente che riprende servizio a seguito della riduzione del numero delle aspettative retribuite ... può essere, a richiesta, trasferito — con precedenza rispetto agli altri richiedenti — a posto disponibile di altra sede della propria o di altra amministrazione dello stesso comparto, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta».

Tale trasferimento, per esplicita previsione del comma 2 del medesimo art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994 «non può avere luogo in uffici o amministrazioni che non abbiano proceduto alla ridefinizione delle dotazioni organiche ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

Inoltre, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, «il dipendente trasferito ... è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettantegli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto di trasferimento mediante attribuzione «ad personam» della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica del nuovo ruolo di appartenenza, fino al riassorbimento a seguito dei futuri miglioramenti economici».

Si mette, infine, in particolare evidenza la disposizione del comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770/1994, in base alla quale «il dipendente trasferito ... non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale. Esso non può essere assegnato ad attività che facciano sorgere conflitti di interesse con l'attività sindacale svolta».

I Ministeri, le amministrazioni, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono pregati, ciascuno nel proprio ambito di competenza, di portare la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati, con la tempestività che il caso richiede e di sollecitare la più rapida attuazione della normativa in argomento.

Il Ministro: FRATTINI

Registrata alla Corte dei conti l'11 luglio 1995
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 245

95A4202

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Automobile club di Torino ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1995, restrato dal competente organo di controllo in data 31 maggio 1995 al n. 375, l'Automobile club di Torino è stato autorizzato ad acquistare dall'Automobile club d'Italia, per L. 1.572.060.124, alcune unità immobiliari, da destinare ad uffici dell'ente, costituite nel modo seguente:

a) appartamento al 5° piano fuori terra, situato in Torino, via S. Francesco da Paola n. 22 costituito da 7 vani utili e due bagni, ingresso principale, ingresso di servizio e cantina per una superficie lorda di mq 180 con due balconi su cortile di mq 10;

b) locale sito in Torino all'interno del cortile dell'edificio di via Giolitti n. 15, angolo via S. Francesco da Paola, con accesso esclusivo da via S. Francesco da Paola n. 20, costituito da ampio salone al piano terreno ad uso uffici, con spogliatoi e servizi igienici e con spazio libero a cortile privato per una superficie lorda di mq 900;

c) locale adibito a magazzino nel corpo del fabbricato principale e in fregio a via S. Francesco da Paola n. 22, a piano seminterrato per una superficie lorda di mq 140.

Le suddette unità immobiliari risultano censite presso il nuovo catasto edilizio urbano di Torino rispettivamente nel modo seguente: *a)* partita 1185103, foglio 197, particella 94 sub. 19, categ. A/10, cl. 3; *b)* partita 116262, foglio 197, particella 95 sub. 1, categ. A/10, cl. 1, vani 28; *c)* partita 116262, foglio 197, particella 94 sub. 38, categ. C/6, cl. 6, mq 140.

95A4203

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione».

Il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995.

95A4168

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali».

Il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante: «Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995.

95A4169

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

Il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995.

95A4170

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1612,88
ECU	2147,23
Marco tedesco	1158,68
Franco francese	332,83
Lira sterlina	2573,35
Fiorino olandese	1034,23
Franco belga	56,330
Peseta spagnola	13,454
Corona danese	297,39
Lira irlandese	2643,67
Dracma greca	7,139
Escudo portoghese	11,014
Dollaro canadese	1185,07
Yen giapponese	18,235
Franco svizzero	1386,83
Scellino austriaco	164,75
Corona norvegese	260,88
Corona svedese	224,17
Marco finlandese	379,14
Dollaro australiano	1176,92

95A4307

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Il dispositivo di sicurezza, nonché il proprio componente, appresso indicati, che la società Rhiag S.p.a., con sede in Milano, intende importare dalla Germania, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Air Bag MST - lato guida, quinta categoria, gruppo *A*, prodotto dalla ditta MST Automotive GmbH;

Generatore di gas FG, quinta categoria, gruppo *B*, prodotto dalla ditta Temic Bayern Chemie Airbag GmbH.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.3311-XVJ(729) datato 12 giugno 1995, il manufatto esplosivo denominato: «VS-AT4-EL Mina anticarro elettronica a pressione (TN 44/94)» che la società Valsella meccanotecnica S.p.a., con stabilimento in Castenedolo (Brescia), intende produrre, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21864-XV-J(684) datato 6 giugno 1995, il manufatto esplosivo denominato: «Dispositivo di armamento carico (Arming Device) che la società S.E.I. - Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0408 - 1.1D.

95A4180

Riconoscimento e classificazione di una polvere da lancio

Con decreto ministeriale n. 559/C.21859.XVJ(472) del 12 giugno 1995 la polvere da lancio denominata K.N.S.F.» che la ditta BPD Difesa e Spazio S.p.a. intende produrre presso il proprio stabilimento in Colleferro (Roma), o importare da Paesi europei, è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo *B* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4177

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.19345.XVJ(718) datato 16 maggio 1995, il dispositivo di sicurezza denominato: «Modulo Air Bag lato passeggero n. 46420283» nonché il componente denominato: «Generatore di gas n. 97900600» che la società Breed Italia, con sede in Villastellone (Torino) intende importare dalla società Breed Technologies Inc. U.S.A. sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quinta categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dell'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

95A4178

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.23206XVJ(696) datato 17 maggio 1995, l'artificio pirotecnico denominato: «Raffaello 75» di colore oro, che la ditta Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Castel d'Aiano, località Rocca di Roffena (Bologna), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4179

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

Adozione del progetto di piano di bacino per stralci relativo al settore funzionale della qualità delle acque ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

In ottemperanza all'art. 18, comma 3, della legge n. 183/1989, si comunica che con delibera n. 63 del 14 marzo 1995 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno ha provveduto ad adottare il progetto di piano stralcio relativo al settore funzionale della qualità delle acque.

Il progetto di piano di bacino potrà essere consultato, per quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso le sedi delle rispettive giunte della regione Toscana e della regione Umbria, nonché presso le sedi delle amministrazioni provinciali interessate (Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e Perugia).

La consultazione e l'estrazione di copia degli atti potrà effettuarsi negli orari di ufficio facendone richiesta scritta.

Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.

Osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate alla regione territorialmente competente entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro suddetto.

95A4204

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, della legge n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare N07X - diritto del lavoro - disciplina: «diritto del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4209

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare N07X - diritto del lavoro - disciplina: «diritto del lavoro».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4210

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

«anatomia umana» (settore scientifico-disciplinare: E09A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4212

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di farmacia:

settore scientifico-disciplinare E05B - biochimica clinica - per la disciplina «metodologia biochimica».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare N16X - diritto processuale penale - per la disciplina «procedura penale».

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L06C - lingua e letteratura greca - per la disciplina «letteratura greca»;

settore scientifico-disciplinare M07C - filosofia morale - per la disciplina «filosofia morale»;

settore scientifico-disciplinare M02A - storia moderna - per la disciplina «storia ed istituzioni del Mezzogiorno d'Italia nel medioevo e nell'età moderna».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B05X - astronomia e astrofisica - per la disciplina «astronomia».

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare P01B - politica economica - per la disciplina «politica economica e finanziaria».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle suddette facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro Ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulti assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento dei professori chiamati resta subordinato alla relativa disponibilità finanziaria sul bilancio di Ateneo.

95A4268

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

«geometria», settore scientifico-disciplinare: A01C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo.

95A4213

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Istituto universitario orientale di Napoli è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

storia dei partiti e dei movimenti politici.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

95A4211

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale recante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 137 del 14 giugno 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 54, prima colonna, dove è scritto: «Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario ... in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e unità in *Roma* ...», leggasi: «Con decreto ministeriale 11 aprile 1995, in attuazione della delibera C.I.P.I. del 30 novembre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario ... in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Birra Peroni Industriale, con sede in Roma e unità in *Bari* ...».

95A4188

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 357.000
	- semestrale	L. 195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 65.500
	- semestrale	L. 46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 200.000
	- semestrale	L. 109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 65.000
	- semestrale	L. 45.500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 199.500
	- semestrale	L. 108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 687.000
	- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300